SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 giugno 1997, n. 177.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; *b)* accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 dai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, con atto finale e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; *c)* accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) il protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;

b) l'accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 dai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, con atto finale e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;

c) l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convezione di applicazione dell'accordo di Schengen, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo di cui alla lettera *a)*, dall'articolo 5 dell'accordo di cui alla lettera *b)* e dall'articolo 2 dell'accordo di cui alla lettera *c)* del comma 1 del medesimo articolo 1.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

ALLEGATO

**PROTOCOLLO DI ADESIONE
del Governo della Repubblica austriaca
all'Accordo
tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux,
della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese
relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato
dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana,
del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica,
firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991
e il 6 novembre 1992**

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito denominato "l'Accordo", nonché i Governi della Repubblica italiana, della Repubblica portoghese, del Regno di Spagna e della Repubblica ellenica, che hanno aderito a detto Accordo con i Protocolli firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992, da un lato,

ed il Governo della Repubblica austriaca, d'altro lato,

considerando i progressi già realizzati in seno all'Unione europea al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi,

prendendo atto che il Governo della Repubblica austriaca condivide la volontà di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne 'nei riguardi della circolazione delle persone, e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci e dei servizi,

hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Con il presente Protocollo, il Governo della Repubblica austriaca aderisce all'Accordo, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992.

Articolo 2

All'articolo 1 dell'Accordo, i termini "il Regno dei Paesi Bassi" sono sostituiti con i termini "il Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica austriaca".

Articolo 3

All'articolo 8 dell'Accordo, i termini "il Regno dei Paesi Bassi" sono sostituiti con i termini "il Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica austriaca".

Articolo 4

1. Il presente Protocollo è firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione.

2. Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i Governi degli Stati nei quali è entrato in vigore l'Accordo e il Governo della Repubblica austriaca avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo.

Nei confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati, purché il presente Protocollo sia entrato in vigore in conformità del disposto del paragrafo precedente.

3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo è depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica altresì ad essi la data della sua entrata in vigore.

Articolo 5

Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica austriaca copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, il ventotto aprile millenovecentonovantacinque, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede.

ACCORDO
DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA
alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata "la Convenzione del 1990", nonché la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, e la Repubblica ellenica, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992,

da un lato,

e la Repubblica austriaca, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Bruxelles, il ventotto aprile millenovecentonovantacinque, del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,
hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Con il presente Accordo, la Repubblica austriaca aderisce alla Convenzione del 1990.

Articolo 2

1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica austriaca :

   a. i seguenti organi dell' *öffentliche Sicherheitsdienst*:
      - gli appartenenti alla *Bundesgendarmerie*
      - gli appartenenti al *Bundessicherheitswachekorps*
      - gli appartenenti al *Kriminalbeamtenkorps*
      - gli appartenenti al *rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehörden* direttamente competenti a dare ordini ed a ricorrere all'uso della forza

   b. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

2. L'autorità di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, per quanto riguarda la Repubblica austriaca : *Generaldirektion für die offentliche Sicherheit im Bundesministerium für Inneres.*

Articolo 3

Gli agenti di cui all'articolo 41 paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica austriaca :

1. i seguenti organi dell'*öffentliche Sicherheitsdienst*:
   - gli appartenenti alla *Bundesgendarmerie*
   - gli appartenenti al *Bundessicherheitswachekorps*
   - gli appartenenti al *Kriminalbeamtenkorps*
   - gli appartenenti al *rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehörden* direttamente competenti a dare ordini ed a ricorrere all'uso della forza

2. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41 paragrafo 10 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Articolo 4

Il Ministero competente di cui all'Articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, per quanto riguarda la Repubblica austriaca : il Ministero federale della Giustizia.

Articolo 5

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato del Lussemburgo ; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte della Repubblica austriaca.

   Nei confronti degli altri Stati, il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purché il presente accordo sia entrato in vigore in conformità del disposto del paragrafo precedente.

3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 6

Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica austriaca copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Bruxelles, il ventotto aprile millenovecentonovantacinque, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

ATTO FINALE

I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992, il Governo della Repubblica austriaca accetta l'Atto finale, il Processo verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990.

Il Governo della Repubblica austriaca accetta le Dichiarazioni comuni e prende nota delle Dichiarazioni unilaterali in essi contenute.

Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica austriaca copia conforme dell'Atto finale, del Processo verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna, e la Repubblica ellenica con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni :

1. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 5 dell'Accordo di adesione.

Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione.

Il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione tra gli Stati per i quali è messa in applicazione la Convenzione del 1990 e la Repubblica austriaca solo quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.

Nei confronti di ciascuno degli altri Stati, il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione solo quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in esso effettivi.

2. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione del 1990.

Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'Articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

III. Le parti contraenti prendono atto della dichiarazione della Repubblica austriaca relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica:

Il Governo della Repubblica austriaca prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, 25 giugno 1991 e 6 novembre 1992, nonché del contenuto degli Atti finali e delle Dichiarazioni allegati a tali Accordi.

Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimetterà copia conforme dei summenzionati strumenti al Governo della Repubblica austriaca.

DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO

Il ventotto aprile millenovecentonovantacinque, i rappresentanti dei Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica austriaca e della Repubblica portoghese hanno firmato a Bruxelles l'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, e la Repubblica ellenica con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992.

Essi hanno preso atto che il rappresentante del Governo della Repubblica austriaca ha dichiarato di aderire alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, alle quali hanno aderito i Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica.

E R K L Ä R U N G

der Regierung der Republik Österreich
gemaß Artikel 41 Absatz 9 des am
19. Juni 1990 ın Schengen unterzeichneten
Übereinkommens zur Durchführung des
Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985
zwischen den Regierungen der Staaten der
Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik
Deutschland und der Französischen Republik
betreffend den schrittweisen Abbau der
Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen,
dem die Italienische Republik, die Portugiesiche
Republik, das Königreich Spanien und
die Griechische Republik jeweils mit den
Übereinkommen vom 27. November 1990,
vom 25. Juni 1991 und vom 6. November 1992
beigetreten sind.

In bezug auf die gemeinsame Grenze der Republik Österreich mit der Bundesrepublik Deutschland:

Auf dem Hoheitsgebiet der Republik Osterreich üben die in Artikel 41 Absatz 7 des am 19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 erwahnten Beamten die Nacheile gemaß den folgenden Modalitäten aus:

a) Den nacheilenden Beamten wird ein Festhalterecht nach Maßgabe des Artikels 41 Absatz 2 Buchstabe b, Absatz 5 und Absatz 6 eingeraumt;
b) die Nacheile unterliegt weder einer raumlichen noch einer zeitlichen Begrenzung (Artikel 41 Absatz 3 Buchstabe b);
c) die Nacheile ist zulässig, wenn eine der in Artikel 41 Absatz 4 Buchstabe b des Durchführungsübereinkommens von 1990 genannten Straftaten begangen wurde.

E R K L A R U N G

der Regierung der Republik Osterreich
gemäß Artikel 41 Absatz 9 des am
19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten
Übereinkommens zur Durchführung des
Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985
zwischen den Regierungen der Staaten der
Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik
Deutschland und der Französischen Republik
betreffend den schrittweisen Abbau der
Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen,
dem die Italienische Republik, die Portugiesiche
Republik, das Königreich Spanien und
die Griechische Republik jeweils mit den
Übereinkommen vom 27. November 1990,
vom 25. Juni 1991 und vom 6. November 1992
beigetreten sind.

In bezug auf die gemeinsame Grenze der Republik Osterreich mit der Italienischen Republik:

Auf dem Hoheitsgebiet der Republik Osterreich uben die in Artikel 3 Absatz 1 des Ubereinkommens über den Beitritt der Italienischen Republik zu dem am 19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen erwahnten Beamten die Nacheile gemäß den folgenden Modalitäten aus:

a) Die nacheilenden Beamten haben kein Festhalterecht (Artikel 41 Absatz 2 Buchstabe a des Durchführungsübereinkommens von 1990);

b) die Nacheile kann
- an Autobahnen bis zu 20 Kilometer
- ansonsten bis zu 10 Kilometer durchgeführt werden (Artikel 41 Absatz 3 Buchstabe b des Durchführungsübereinkommens von 1990);

c) die Nacheile ist zulässig, wenn eine der in Artikel 41 Absatz 4 Buchstabe b des Durchführungsübereinkommens von 1990 genannten Straftaten begangen wurde.

Traduzione non ufficiale

DICHIARAZIONE

Dichiarazione del Governo della Repubblica d'Austria conformemente all'art. 41, paragrafo 9 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata in Schengen il 19 giugno 1990 tra i Governi degli Stati dell'Unione Economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica del Portogallo, il Regno di Spagna e la Repubblica Ellenica rispettivamente con gli Accordi del 27 novembre 1990, del 25 giugno 1991 e del 6 novembre 1992.

Con riferimento alla frontiera comune della Repubblica d'Austria con Repubblica Federale di Germania:

sul territorio della Repubblica d'Austria l'esercizio dell'inseguimento da parte degli agenti contemplati all'art. 41, paragrafo 7 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 firmata il 19 giugno 1990 sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

a) è concesso agli Agenti inseguitori un diritto di fermo conformemente all'art. 41, paragrafo 2, lettera b, paragrafo 5 e paragrafo 6;

b) l'inseguimento è sottoposto ad una limitazione sia spaziale che temporale (art. 41, paragrafo 3 , lettera b);

c) l'inseguimento è ammesso per i reati previsti dall'art. 41, paragrafo 4, lettera b della Convenzione di Applicazione del 1990.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RELATIVA ALL'ART. 41 PARAGRAFO 9 DELLA CONVENZIONE FIRMATA A SCHENGEN IL 19 GIUGNO 1990 DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985 TRA I GOVERNI DEGLI STATI DELL'UNIONE ECONOMICA DEL BENELUX, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA ALL'ELIMINAZIONE GRADUALE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI, ALLA QUALE HANNO ADERITO LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, IL REGNO DI SPAGNA E LA REPUBBLICA ELLENICA RISPETTIVAMENTE CON GLI ACCORDI DEL 27 NOVEMBRE 1990, DEL 25 GIUGNO 1991 E DEL 6 NOVEMBRE 1992

Con riferimento alla frontiera comune della Repubblica italiana con la Repubblica d'Austria:

sul territorio della Repubblica italiana gli inseguimenti effettuati dagli agenti contemplati nell'art.3, par. 1 dell'Accordo di adesione della Repubblica d'Austria alla Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica del Portogallo, il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 ed il 6 novembre 1992, saranno effettuati secondo le seguenti modalità:

a) gli agenti inseguitori non disporranno del diritto di fermo (art. 41, paragrafo 2, punto a della Convenzione di applicazione del 1990);

b) gli inseguimenti potranno effettuarsi:

- sulle autostrade fino ad un raggio di venti kilometri (art.41, paragrafo 3 punto b della Convenzione di applicazione del 1990);

- in tutti gli altri casi fino ad un raggio di dieci kilometri;

c) gli inseguimenti potranno effettuarsi nel caso di commissione di uno dei reati enunciati all'art. 41, paragrafo 4, punto b della Convenzione di applicazione del 1990.

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO

RELATIVO AGLI ARTICOLI 2 E 3 DELL'ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA ALLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985 TRA I GOVERNI DEGLI STATI DELL'UNIONE ECONOMICA DEL BENELUX, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVO ALL'ELIMINAZIONE GRADUALE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI FIRMATA A SCHENGEN IL 19 GIUGNO 1990, ALLA QUALE HANNO ADERITO LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE E LA REPUBBLICA ELLENICA CON GLI ACCORDI FIRMATI RISPETTIVAMENTE IL 27 NOVEMBRE 1990, IL 25 GIUGNO 1991 ED IL 6 NOVEMBRE 1992.

Visti gli articoli 2 paragrafo 1 lettera b e 3 paragrafo 2, dell'accordo di adesione della Repubblica d'Austria alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 ed il 6 novembre 1992.

Visti gli articoli 40 e 41 della suddetta Convenzione.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco convengono di abilitare reciprocamente tutti i loro agenti di dogana ad esercitare sui rispettivi territori, il diritto di osservazione e di inseguimento transfrontalieri previsti dagli articoli 40 e 41 della Convenzione suindicata, nelle condizioni di cui ai suddetti articoli, per quanto riguarda le loro attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
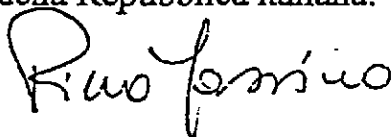
Articolo 2

Il presente Accordo entrerà in vigore alla stessa data della messa in applicazione tra le parti dell'Accordo di adesione summenzionato.
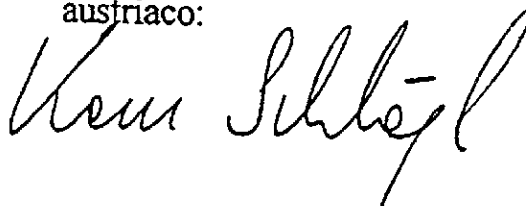
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Lisbona il venticinque aprile millenovecentonovantasette in due originali, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana:

Per il Governo federale austriaco:

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n 2464)·

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 27 maggio 1997

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 maggio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 6ª

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 giugno 1997

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 1997

Camera dei deputati (atto n 3823).

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 giugno 1997, con pareri delle commissioni I, II e VI.

Esaminato dalla III commissione l'11 giugno 1997

Esaminato in aula e approvato l'11 giugno 1997.

97G0213

LEGGE 16 giugno 1996, n. 178.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, fatto a Bonn il 26 aprile 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, fatta Bonn il 26 aprile 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

PROTOCOLLO RELATIVO ALLE CONSEGUENZE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE DI DUBLINO AL RIGUARDO DI DETERMINATE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN.

Gli Stati parte del presente protocollo,

visto l'articolo 142 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Uniore economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, cui hanno aderito la Repubblica italiana il 27 novembre 1990, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese il 25 giugno 1991 e la Repubblica ellenica il 6 novembre 1992, relativa alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (convenzione di applicazione del 1990),

ritenendo che la convenzione relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell'esame delle domande di asilo presentate negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 è una convenzione conclusa tra gli Stati membri delle Comunità europee in vista della realizzazione di uno spazio senza frontiere interne, ai sensi dell'articolo 142.1 della convenzione di applicazione del 1990,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

A decorrere dall'entrata in vigore della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990, cessano di essere applicabili le disposizioni del capitolo 7 del titolo II, nonché le definizioni di «domanda di asilo», «richiedente l'asilo» e «esame di una domanda d'asilo» che figurano all'articolo 1 della convenzione di applicazione del 1990.

Articolo 2

Il presente protocollo non può formare oggetto di riserve.

Articolo 3

1. Il presente protocollo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notifica il deposito a tutte le parti contraenti.

2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali la convenzione di applicazione del 1990 è entrata in vigore.

Per gli altri Stati, esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dei loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, ma non prima del giorno dell'entrata in vigore del presente protocollo conformemente a quanto stabilitó al comma precedente.

3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a tutte le Parti contraenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a tal fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bonn, il ventisei aprile millenovecentonovantaquattro, in esemplare unico, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, il cui testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede ed è depositato negli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2169).

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 28 agosto 1996

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 settembre 1996, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla III commissione il 3 ottobre 1996

Esaminato in aula il 21 ottobre 1996 e approvato il 22 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n 1566).

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 aprile 1996

Relazione scritta annunciata il 27 maggio 1997 (atto n 156/*A* - relatore sen D'URSO)

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 1997

97G0214

LEGGE 16 giugno 1997, n 179.

Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* al regolamento (CE) n 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono».

Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive*). — *1.* La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella *A*, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *B*, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella *B*, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produ-

zioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC).

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *B*, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività constituente illecito».

Art. 3.

1. L'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Obblighi in materia di recupero e smaltimento*). — *1.* È vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive. In conformità alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze lesive di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati. Per gli impianti e le apparecchiature che non possono essere trasportati ai centri di raccolta, le sostanze lesive devono essere conferite ai centri medesimi previo recupero delle stesse, da effettuarsi secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera *h)*, e 2.

2. È istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui entità è stabilita ai sensi del comma 7, lettera *e)*, del presente articolo.

3. Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 riconsegnano un prodotto analogo contenente sostanze lesive, a prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso.

4. È fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato, purché presente nel loro assortimento, anche se di marca o tipo diversi.

5. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualità di importatori, e con le imprese che recuperano le sostanze stesse.

6. Gli accordi di programma di cui al comma 5 prevedono obbligatoriamente:

a) l'istituzione di centri di raccolta autorizzati;

b) la raccolta delle sostanze lesive presso i suddetti centri;

c) lo smaltimento delle sostanze lesive non rigenerabili né riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente con i regolamenti di cui al comma 7;

d) l'isolamento, l'estrazione e la raccolta delle sostanze lesive dal prodotto, dall'impianto o dal bene, mediante personale specializzato;

e) il recupero e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme di dispersione durante il trattamento;

f) il conferimento dei prodotti o dei beni dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

7 Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanati regolamenti per la determinazione:

a) dell'elenco dei prodotti e dei beni contenenti le sostanze lesive;

b) delle modalità per il conferimento di prodotti e beni durevoli contenenti le sostanze lesive e per il conferimento delle sostanze lesive recuperate ai centri di raccolta autorizzati;

c) dei requisiti dei centri di raccolta autorizzati nonché della loro dimensione, struttura e organizzazione, definiti sulla base del numero delle imprese produttrici, importatrici e utilizzatrici delle sostanze lesive, delle loro dimensioni, del loro livello impiantistico e tecnologico, nonché sulla base del tessuto socio-economico, del sistema della vigilanza e dei controlli, dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione;

d) dei requisiti tecnici e delle caratteristiche degli impianti che effettuano il recupero delle sostanze lesive dai prodotti che le contengono e delle modalità del trasferimento delle sostanze stesse alle imprese di riciclo;

e) dell'entità e delle modalità di pagamento, di raccolta e di gestione del deposito cauzionale di cui al comma 2;

f) delle modalità per l'ottemperanza all'obbligo del commerciante di accettare in restituzione i beni o i prodotti dismessi di cui al comma 4 e di conferirli ai centri di raccolta autorizzati;

g) delle modalità di utilizzazione degli introiti del deposito cauzionale, prevedendone un meccanismo di ripartizione automatica a favore dei sistemi di riciclo e di smaltimento previsti dagli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo;

h) delle norme tecniche e delle modalità per lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive, in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 e con le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 130T del Trattato istitutivo della Comunità europea;

i) delle modalità per l'applicazione dell'etichettatura e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 12».

2. Sono abrogati gli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 1993, n. 549.

Art. 4.

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rientranti nei programmi tecnici e scientifici».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*1.* I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 7, lettera *i)*, devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: "Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune".».

2. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*4.* Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:

a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;

b) nei messaggi pubblicitari, diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive».

Art. 6.

1. Sono autorizzati, con decorrenza dall'anno 1997, la continuazione delle spese relative alle attività nazionali previste dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, riguardanti le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, nonché il finanziamento per la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro e l'apporto del contributo italiano per finanziare le spese amministrative del Segretariato, previsti dal protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e reso esecutivo con legge 23 agosto 1988, n. 393.

2. È autorizzata, a decorrere dall'anno 1997, la continuazione delle spese connesse alle attività previste dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e resa esecutiva con legge 15 gennaio 1994, n. 65.

3. All'onere derivante dalla applicazione dei commi 1 e 2, valutato rispettivamente in lire 1.480 milioni annue ed in lire 1.800 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 febbraio 1996, n. 56, 12 aprile 1996, n. 193, 11 giugno 1996, n. 315, 2 agosto 1996, n. 411, e 4 ottobre 1996, n. 520.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2051).

Presentato dal Ministro dell'ambiente (RONCHI) il 29 gennaio 1997

Assegnato alla commissione 13ª (Territorio e ambiente), in sede deliberante, il 5 febbraio 1997 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee, aggiunto il parere della 9ª commissione il 14 febbraio 1997.

Esaminato dalla 13ª commissione il 12, 13 e 25 febbraio 1997 e approvato il 6 marzo 1997

Camera dei deputati (atto n 3392)

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente) in sede referente il 20 marzo 1997 con pareri delle commissioni I, II, III, V, X e XIV.

Esaminato dalla VIII commissione in sede referente il 3, 8 e 29 aprile 1997

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 3 giugno 1997 con il parere delle stesse commissioni.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 4 giugno 1997 e approvato il 5 giugno 1997

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art 1

— Il testo dell'art 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) è il seguente:

«1. La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformità

a) - b) (*omissis*)

c) al regolamento (CEE) n 549/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché al regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il citato regolamento (CEE) n 549/91 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono»

— Il regolamento (CE) n 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1992 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n L. 333/1 del 22 dicembre 1994

Note all'art 2

— Il testo dell'art 3 della citata legge 28 dicembre 1993, n. 549 è il seguente:

«Art 3 (*Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive*) - 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 549/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n 3952/92.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4 La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999 Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella *B* relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma

5 Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.

6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente l'illecito».

— Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 549/1993 è il seguente:

«Art. 10 *(Incentivi per la riconversione produttiva e per la ricerca finalizzata alla individuazione di tecnologie e di prodotti sostitutivi delle sostanze lesive)* — 1. Per il 1994 una quota del 2 per cento delle risorse previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è destinata alla attuazione di programmi di innovazione tecnologica, di riconversione produttiva o di rilevamento dati, nonchè di programmi di smaltimento, riciclo e distruzioe delle sostanze lesive, che siano oggetto di domande presentate per il medesimo anno da imprese o loro concorzi che abbiano strutture di ricerca proprie ovvero che siano convenzionati con istituti, dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca.

2. Le imprese che producono o comunque utilizzano nel processo produttivo le sostanze lesive possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione delle medesime sostanze e il reimpiego della manodopera, ovvero la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonchè per programmi finalizzati allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi delle sostanze lesive.

3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esprime il proprio parere sui programmi di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proporre al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) una variazione in aumento della quota riservata di cui al comma 1, in considerazione delle domande presentate e del particolare valore dei programmi proposti.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e dela ricerca scientifica e tecnologica è istituito un apposito capitolo destinato ad un fondo per la ricerca finalizzata alla riconversione di produzioni delle sostanze lesive.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è emanato un regolamento che definisce le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 5.

7 Ai finanziamenti a carico del fondo di cui al comma 5 possono accedere università e centri di ricerca pubblici e privati sulla base di appositi programmi di lavoro redatti in osservanza dei criteri fissati dal regolamento dei cui al comma 6. Il predetto fondo può essere altresì utilizzato per il cofinanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2».

Note all'art. 3·

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 549/1993 è il seguente:

«Art. 6 *(Obblighi in materia di recupero e smaltimento)*. — 1. È vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive. In conformità alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostenze lesive di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati. Per gli impianti e le apparecchiature che non possono essere trasportati ai centri di raccolta, le sostanze lesive devono essere conferite ai centri medesimi previo recupero delle stesse da effettuarsi secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 5, commi 1, lettera *h)*, e 2.

2. È istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui entità è stabilita ai sensi del comma 8, lettera *a)*, del presente articolo.

3. Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 provvedono alla riconsegna di un prodotto analogo contenente sostanze lesive, a prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso.

4. È fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato, purché presente nel loro assortimento, anche se di marca diversa.

5. Il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualità di importatori, e con le imprese che recuperano le sostenze stesse.

6. Gli accordi di programma di cui al comma 5 devono prevedere obbligatoriamente:

a) l'istituzione di centri di raccolta autorizzati;

b) la raccolta delle sostanze lesive avvalendosi dei centri di cui alla lettera *a)*;

c) lo smaltimento delle sostanze lesive non rigenerabili né riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente con i regolamenti di cui al comma 8;

d) l'isolamento, l'estrazione e la raccolta delle sostanze lesive dal prodotto, dall'impianto o dal bene mediante personale specializzato;

e) il recupero e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme di dispersione durante il trattamento;

f) il conferimento dei prodotti o dei beni dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

7. Qualora, anche per limitare aree del territorio nazionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengano conclusi gli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo, la raccolta, lo smaltimento e il riciclo delle sostanze lesive sono gestiti dal consorzio obbligatorio di cui all'art. 7. Il consorzio può essere comunque istituito in alternativa agli accordi di programma previa intesa tra le categorie di cui al comma 5 del presente articolo e il Ministro dell'ambiente.

8. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanati regolamenti per la determinazione:

a) dell'elenco dei prodotti e dei beni contenenti le sostanze lesive;

b) delle modalità per il conferimento di prodotti e beni durevoli contenenti le sostanze lesive e per il conferimento delle sostanze lesive recuperate ai centri di raccolta autorizzati;

c) dei requisiti dei centri di raccolta autorizzati nonché della loro dimensione, struttura e organizzazione, definiti sulla base del numero delle imprese produttrici, importatrici e utilizzatrici delle sostanze lesive, delle loro dimensioni, del loro livello impiantistico e tecnologico, nonché sulla base del tessuto socio-economico, del sistema della vigilanza e dei controlli, dell'efficacia e dell'efficenza della pubblica amministrazione,

d) dei requisiti tecnici e delle caratteristiche degli impianti che effettuano il recupero delle sostanze lesive dai prodotti che le contengono e delle modalità del trasferimento delle sostanze stesse alle imprese di riciclo;

e) dell'entità e delle modalità di pagamento, di raccolta e di gestione del deposito cauzionale relativo ai beni durevoli contenenti o suscettibili di contenere le sostanze lesive, da versare al momento dell'acquisto,

f) delle modalità di controllo sull'applicazione del deposito cauzionale e della modulistica per l'applicazione delle relative disposizioni,

g) delle modalità per l'ottemperanza all'obbligo per il commerciante di conferire i beni o i prodotti dismessi di cui al comma 4 ai centri di raccolta autorizzati;

h) delle modalità di utilizzazione degli introiti del deposito cauzionale, prevedendone un meccanismo di ripartizione automatica a favore dei sistemi di riciclo e di smaltimento previsti dagli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo oppure a favore del consorzio di cui all'art. 7,

i) delle norme tecniche e delle modalità per lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive».

— Il testo dell'art 5, commi 1, lettera *h)*, e 2, è il seguente

«1 L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede:

a) - g) (omissis)

h) a definire le norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle emissioni in atmosfera di sostanze lesive dagli impianti che le peoducono o le utilizzano ovvero dalle apparecchiature che le contengono, con particolare riferimento alle modalità di manutenzione, di ricarica, di dismissione e di recupero.

2 Il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, anche sulla base dei rapporti dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad integrare o a modificare, ove necessario, l'elenco delle sostanze lesive nonché ad emanare le norme per il recepimento delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d)* ed *h)*»

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente·

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolarmente per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale,

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge,

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa)».

— Il testo dell'art. 130T del trattato istitutivo della Comunità europea è il seguente·

«130T. — I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'art 130S non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore Tali provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato. Essi sono notificati alla Commissione».

— Il testo dell'art 12 della citata legge n 549/1993 è il seguente

«Art. 12 *(Etichettatura e informazione del consumatore)* — 1. I prodotti contenenti le sostanze lesive immessi sul mercato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: "Contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico Prodotto cauzionato da riconsegnare al rivenditore o ai centri di raccolta"

2 La scritta è riportata sul prodotto, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione ed uso di prodotti destinati al pubblico.

3. Sulla etichetta, o con marcatura apposita, devono essere inoltre indicate le informazioni relative all'identità del produttore o dell'importatore, nonché alla data di fabbricazione

4 Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere riportate.

a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive;

b) nei messaggi pubblicitari, diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti o di beni che contengono le sostanze lesive.

5 Le imprese produttrici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco analitico dei modelli di prodotti o di beni che contengono le sostanze lesive.

6. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle organizzazioni di categoria interessate, promuove una campagna informativa nei confronti degli esercenti dei punti di vendita e dei distributori dei prodotti che contengono le sostanze lesive, rivolta in modo particolare alla raccolta differenziata e al conferimento ai centri autorizzati.

7. È fatto obbligo agli esercenti dei punti di vendita dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive di informare correttamente gli acquirenti in ordine.

a) alla presenza di dette sostanze nel prodotto o nel bene,

b) agli obblighi relativi al conferimento e allo smaltimento del prodotto o del bene,

c) alle eventuali agevolazioni relative a prodotti o beni equipollenti»

— Il testo degli articoli 7, 8 e 9 della citata legge n 549/1993 è il seguente

«Art. 7 *(Consorzio obbligatorio per la raccolta differenziata, lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive per l'ozonosfera)* - 1 Qualora entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengano conclusi gli accordi di programma di cui all'art 6, comma 5, o qualora sia intervenuta l'intesa di cui all'art. 6, comma 7, è istituito il consorzio obbligatorio per la raccolta differenziata, lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive per l'ozonoscera, al quale è conferita personalità giuridica Il consorzio può essere articolato a livello regionale e infraregionale.

2. Al consorzio di cui al comma 1 partecipano, in posizione paritetica, le seguenti categorie di soggetti

a) le imprese che producono le sostanze lesive;

b) le imprese che utilizzano le sostenze lesive per la produzione di beni;

c) le imprese che immettono le sostanze lesive al consumo anche in qualità di importatori;

d) le imprese che recuperano le sostenze lesive

3. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite: nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera *a)*, in proporzione alle quantità di sostanze lesive prodotte, nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera *b)*, in proporzione alle quantità di sostanze lesive lavorate; nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera *c)*, in proporzione alle quantità di sostanze lesive immesse al consumo; nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera *d)*, in proporzione alle quantità di sostanze lesive recuperate, Nel caso di imprese che svolgono attività inerenti a più categorie, esse sono considerate nella categoria relativa all'attività prevalente.

4. Il consorzio non ha fini di lucro

5. Le deliberazioni degli organi del consorzio adottate in relazione alle finalità della presente legge ed a norma dello statuto sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.

6. Il consorzio ripartisce annualmente tra le imprese partecipanti i costi, al netto dei ricavi, sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di cui alla presente legge, in proporzione ai quantitativi di sostanze lesive trattati o immessi al consumo

7. Le imprese partecipanti al consorzio sono tenute a versare al Consorzio medesimo i contributi dovuti da ciascuna di esse ai sensi del comma 5, secondo le modalità ed i termini fissati dal decreto di cui al comma 8.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate le norme per l'attuazione del presente articolo prevedendo la possibilità di riconoscere le funzioni di consorzio obbligatorio a consorzi già costituiti ed operanti.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno immesso al consumo nel territorio nazionale le sostanze lesive sono tenute a darne comunicazione al Ministero dell'ambiente indicando i quantitativi immessi dal 1° gennaio 1986 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominato un comitato di sorveglianza sul consorzio, presieduto dal Ministro dell'ambiente. Il comitato dura in carica tre anni.

11. Il Ministro dell'ambiente indirizza l'attività del consorzio curando che esso provveda all'attività di informazione, di formazione professionale, di trasferimento di tecnologie e del *Know-how* necessario alle singole imprese industriali e commerciali interessate

12. All'attività del consorzio si applicano le norme in materia di diritto di informazione e di diritto di accesso previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

13. Il Ministro dell'ambiente esercita controlli sulle attività del consorzio e ne riferisce annualmente al Parlamento».

«Art. 8 *(Statuto del consorzio)* 1 Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui all'art 7, comma 8, convoca le imprese di cui al comma 2 del presente articolo per la predisposizione dello statuto del consorzio.

2. Entro i successivi quattro mesi, le imprese che rappresentano, per ciascuna delle quattro categorie di partecipanti al consorzio, la maggioranza delle quote determinate ai sensi dell'art 7, comma 3, provvedono alla redazione dello statuto del consorzio e lo sottopongono all'approvazione del Ministro dell'ambiente. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancato adempimento, il Ministro dell'ambiente, entro i successivi trenta giorni, adotta lo statuto con proprio decreto.

3. Lo statuto indica la data della prima riunione dell'assemblea del consorzio».

«Art. 9 *(Funzioni del consorzio)* — 1. Il consorzio opera sull'intero territorio nazionale con gli stessi obblighi di cui all'art. 6, comma 6, lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)*».

Nota all'art 4

— Il testo del comma 3 dell'art. 11 della citata legge n. 549/1992 è il seguente: «3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, predispone altresì campagne di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado».

Note all'art 5

— Il testo dell'art. 12 della citata legge n 549/1992 è riportato nelle note all'art. 3.

— Il testo dell'art 6 della citata legge n 549/1992 è riportato nelle note all'art. 3.

Note all'art 6

— La legge 23 agosto 1988, n 393, reca: «Ratifica ed esenzioni del protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987».

— La legge 15 gennaio 1994, n 65, reca «Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992».

Nota all'art. 7

— I decreti-legge 10 febbraio 1996, n. 54; 12 aprile 1996, n. 193; 11 giugno 1996, n. 315; 2 agosto 1996, n. 411 e 4 ottobre 1996, n 520 recava. «Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

97G0205

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. **180**.

Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 23 e 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 2.

Modalità di applicazione

1. Il montante individuale dei contributi di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 e determinato dalla somma di due quote:

a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;

b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.

2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera *a)*, e determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5.

3. La media delle contribuzioni annue è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l'INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1° luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data.

4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, la retribuzione imponibile è quella indicata al medesimo comma 9.

5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue è costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità. Per i dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento è quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995.

6. La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non può eccedere l'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

7. Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.

8. L'importo del trattamento annuo è determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma 1 i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— I commi 23 e 24 dell'art 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) così recitano:

«23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.

24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti»

— Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) così recita: «1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 23 dell'art. 1 della legge n 335/1995, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2.

— Il comma 6 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995, così recita: «6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella *A* relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa».

— Il comma 9 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995, così recita: «9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi».

— Il comma 9 dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995, così recita. «9 Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero»

— Il comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, così recita: «18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni».

— Per il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, si veda in nota al comma 1.

— Per il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, si veda in nota al comma 1

97G0181

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 giugno 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 giugno 1997 è pari a 34.468 miliardi;

Decreta:

Per il 30 giugno 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 30 settembre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 giugno 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A4999

DECRETO 20 giugno 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 giugno 1997 è pari a 34.468 miliardi;

Decreta:

Per il 30 giugno 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 dicembre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 giugno 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A5000

DECRETO 20 giugno 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 giugno 1997 è pari a 34.468 miliardi;

Decreta:

Per il 30 giugno 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 giugno 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 giugno 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A5001

DECRETO 20 giugno 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 16 giugno 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visti i propri decreti del 6 giugno 1997 che hanno disposto per il 16 giugno 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 5 dicembre 1996 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 giugno 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 16 giugno 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 giugno 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,39 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 96,87 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 93,75 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 56.398.108.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 15 settembre 1997, a L. 117.362.265.000 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 15 dicembre 1997; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998 ammonta a L. 250.761.462.500 per i titoli a trencentosessantaquattro giorni con scadenza 15 giugno 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,04 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 96,19 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 92,50 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A5002

DECRETO 23 giugno 1997.

Modificazioni dei saggi di interesse sui libretti di risparmio ed istituzione di nuovi buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il libro III, capo quinto e capo sesto, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, convertito dalla legge 25 novembre 1974, n. 588;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1976, n. 600 e, in particolare, il primo comma dell'art. 26 recante: «Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale»;

Visto il titolo quinto e il titolo sesto dei regolamenti di esecuzione del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n 256;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, recante: «Regolamento per il rilascio da parte dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di carte normative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché a denaro versato presso i medesimi uffici»;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, recante: «Regolamento concernente l'attuazione del servizio della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore (postcard o portafoglio elettronico)»;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante: «Modificazione al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati»;

Visto l'art. 3, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Visto il decreto 5 giugno 1981 del Ministero del tesoro recante: «Istituzione di nuovi libretti postali di risparmio e modificazione dei saggi di interesse sui buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1981;

Visto il decreto 13 giugno 1986 del Ministero del tesoro recante: «Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 1986;

Visto il decreto 13 ottobre 1995 del Ministero del tesoro recante: «Modificazione dei saggi di interesse sul risparmio postale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1995;

Visto il decreto 28 ottobre 1996 del Ministero del tesoro recante: «Istituzione di una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi "a termine"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 1996;

Visto il decreto 28 ottobre 1996 del Ministero del tesoro recante: «Determinazione del tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi al portatore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1996;

Visto il decreto 31 ottobre 1996 del Ministero del tesoro recante: «Determinazione dei tagli dei buoni postali fruttiferi a termine della serie speciale "AF"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1996;

Visto il decreto 27 novembre 1996 del Ministero del tesoro recante: «Istituzione di una nuova serie ordinaria di buoni postali fruttiferi contraddistinta dalla lettera "S"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996;

Visto il provvedimento 15 aprile 1997 del Ministero delle poste e telecomunicazioni recante: «Modifiche alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997;

Ritenuta l'urgenza di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1997 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, ordinari non vincolati, nonché sul portafoglio elettronico è fissato come appresso:

a) 4,75% per cento lordo in ragione d'anno sui depositi effettuati o che si effettueranno nel territorio della Repubblica;

b) 5,50 per cento lordo in ragione d'anno sui depositi pervenuti o che perverranno per i libretti della serie speciale «italiani all'estero».

Art. 2.

Dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al 30 giugno 1997 è sospesa l'emissione di nuovi libretti di risparmio nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni.

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1997 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, è stabilito nella misura del 5,50 per cento lordo in ragione d'anno.

I depositi in questione sono fruttiferi di interesse fino al compimento del sesto anno dalla data di emissione dei libretti.

Art. 4.

Nel caso in cui i libretti vincolati vengano estinti prima che siano trascorsi tre anni, in luogo del saggio di interesse di cui al primo comma del precedente articolo, viene corrisposto il saggio di interesse vigente per i libretti ordinari non vincolati, diminuito di 50 centesimi.

Art. 5.

Sui libretti nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, emessi fino a tutto il 31 ottobre 1995, su quelli emessi dal 1° novembre 1995 fino al 31 ottobre 1996 e su quelli emessi dal 1° novembre 1996 fino al giorno antecedente quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il tasso di interesse rimane fissato nelle misure rispettivamente stabilite dai decreti ministeriali del 13 giugno 1986, del 13 ottobre 1995 e del 28 ottobre 1996.

Tutti i libretti vincolati emessi fino al giorno antecedente quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al pari dei nuovi, cessano di essere fruttiferi di interesse al compimento del sesto anno dalla data di emissione.

Art. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1997, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi contraddistinta con la lettera «T», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, aventi i saggi di interesse lordi stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto.

Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dall'apposito bollo apposto a cura dell'ufficio P.T. e fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, indicante la serie, le cadenze temporali ed i relativi tassi percentuali lordi di interesse.

Art. 7.

I buoni postali della nuova serie ordinaria contraddistinti con la lettera «T», e i buoni postali della prece-

dente serie ordinaria «S» emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997 a favore di soggetti diversi da quelli previsti all'art. 2 e con le eccezioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, maturano interessi che saranno, per i primi venti anni, capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, primo comma, del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239.

Per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria «S» emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997 a favore dei soggetti previsti all'art. 2 e con le eccezioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, gli interessi saranno, per i primi venti anni di vita del titolo, capitalizzati annualmente al netto dell'imposta sostitutiva.

Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.

Art. 8.

Dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria contraddistinta con la lettera «S» di cui al decreto 27 novembre 1996 del Ministero del tesoro pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996, non saranno più emessi dagli uffici P.T.

Art. 9.

A decorrere dal 1° luglio 1997, è istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi «a termine» contraddistinta con la lettera «AG», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Art. 10.

I buoni della nuova serie speciale «AG» avranno la durata di dodici anni o diciassette e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso; la serie e i termini di raddoppio e triplicazione del capitale, risultano dall'apposito bollo, fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, apposto a cura dell'ufficio P.T.

Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera «T», diminuiti di 50 centesimi.

Art. 11.

I buoni della nuova serie speciale «AG», verranno emessi esclusivamente nei tagli da lire 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000.

Art. 12.

Dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i buoni postali fruttiferi della serie speciale «a termine» contraddistinta con la lettera «AF» di cui al decreto 28 ottobre 1996 del Ministero del tesoro pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 1996, non saranno più emessi dagli uffici P.T.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI DELLA SERIE ORDINARIA CONTRADDISTINTA DALLA LETTERA «T».

	Saggio di interesse lordo
1° anno	4,75
2° anno	4,75
3° anno	4,75
4° anno	4,75
5° anno	4,75
6° anno	5,75
7° anno	5,75
8° anno	5,75
9° anno	5,75
10° anno	5,75
11° anno	6,75
12° anno	6,75
13° anno	6,75
14° anno	6,75
15° anno	6,75
16° anno	8,25
17° anno	8,25
18° anno	8,25
19° anno	8,25
20° anno	8,25

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%

dal 21° anno	0,50

dal 21° anno e fino al compimento del 30° anno solare successivo a quello di emissione del buono, viene corrisposto un interesse semplice

97A5032

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 maggio 1997

Disciplina della pesca dei piccoli pelagici nelle acque antistanti i compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi, effettuata con attrezzi denominati circuizione e volante.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visti gli accordi interprofessionali, stipulati in data 8 ottobre 1994 e 30 gennaio 1995 relativi alla pesca dei piccoli pelagici in mare Adriatico;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico al fine di una gestione razionale della risorsa piccoli pelagici;

Ritenuta altresì la necessità di prevedere disposizioni finalizzate a garantire la sicurezza nei porti anche in relazione ai servizi disponibili, limitando il numero delle unità presenti in ciascun porto;

Ritenuta, allo stato, l'opportunità di fissare un quantitativo massimo di catture di alici allo scopo di evitare che una eccessiva concentrazione di prodotto sul mercato possa determinare condizioni meno favorevoli relative al prezzo per le imprese di pesca interessate;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 20 maggio 1997, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. La pesca dei piccoli pelagici nelle acque antistanti i compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi, effettuata con gli attrezzi denominati circuizione e volante, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

1. La pesca con gli attrezzi denominati circuizione è sospesa per quattro giorni consecutivi in coincidenza con la fase di luna piena.

2. Salve le previsioni del comma 6, la pesca può essere effettuata dalle ore 0,00 del lunedì alle ore 24 del venerdì; a tali fini è consentita l'uscita e l'entrata in porto in tempo utile per lo svolgimento dell'attività di pesca.

3. È consentito il recupero delle eventuali giornate in cui la pesca non è stata effettuata a causa di condizioni meteomarine avverse nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e dei relativi usi locali. Al fine di usufruire di detta facoltà i documenti di bordo vanno consegnati ad un ufficio marittimo.

4. Salve le ulteriori limitazioni previste dal comma 6, non può essere sbarcata da ciascuna unità quantità superiore a 1000 quintali al mese di alici.

5. Le unità di stazza superiore a 50 tsl devono essere dotate degli impianti igienico-sanitari di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 1982, modificato dal decreto ministeriale 6 dicembre 1985.

6. Anche le unità provenienti da altri compartimenti marittimi sono tenute all'osservanza degli usi e delle consuetudini locali, depositati presso la capitaneria di porto entro il quindici gennaio di ogni anno a cura delle associazioni professionali della pesca.

Art. 3.

1. In ciascun compartimento marittimo di cui all'art. 1 possono essere autorizzate a fare base logistica ed operativa fino ad un massimo di otto unità provenienti da compartimenti diversi da quelli dell'Adriatico.

2. La determinazione delle unità, iscritte in compartimenti diversi da quelli dell'Adriatico, da assegnare a ciascun compartimento è effettuata da una consulta, composta da un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali professionali della pesca.

3. Effettuata la determinazione di cui al comma 2, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede ad assegnare le unità ai compartimenti marittimi previsti dall'art. 1, dandone comunicazione alle capitanerie di porto competenti per territorio.

4. L'unità autorizzata in un compartimento di cui all'art. 1 è tenuta ad avere la propria base logistica ed operativa nel porto assegnato per tutta la durata della campagna di pesca. A tale fine le unità autorizzate per i porti di Pescara, Giulianova, S. Benedetto e Ancona non possono effettuare sbarchi di pescato in porti diversi da quello assegnato.

5. L'inosservanza della disciplina contenuta nel presente decreto comporta, oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti, la decadenza dall'autorizzazione di cui al comma 3.

Art. 4.

1. Entro il 31 ottobre 1997 la disciplina della pesca dei piccoli pelagici di cui al presente decreto è adeguata avuto riguardo anche alle inicazioni gestionali della ricerca in materia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 maggio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1997
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 101

97A4955

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Belluno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamènte alla conservatoria dei registri immobiliari di Belluno, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

97A4956

DECRETO 19 maggio 1997.

Sanatoria delle domande di rateizzazione dei versamenti per le somme sospese per effetto degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 gennaio 1995, n. 22, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, recante proroga dei termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, che all'art. 1, comma 1, lettera *i)*, prevede che le modalità ed i termini di versamento delle somme non corrisposte per effetto delle agevolazioni concesse vengano stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1996, che stabilisce le modalità ed i termini di ripresa della riscossione per le somme sospese per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre, e in particolare gli articoli 4, e 5, che prevedono il termine del 10 maggio 1996, per la presentazione dell'istanza tesa ad ottenere la rateizzazione dei versamenti delle somme dovute ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 5, comma 1, del medesimo decreto ministeriale;

Considerato che il suddetto decreto ministeriale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dieci giorni prima della scadenza del termine del 10 maggio 1996 e che, pertanto, risulta opportuno fare salvi gli effetti delle numerose domande di rateizzazione prodotte oltre tale termine;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva istituita ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nell'adunanza del 18 marzo 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono da considerarsi valide ed efficaci le istanze di cui agli articoli 4, e 5 del decreto ministeriale 29 aprile 1996, dirette ad ottenere la rateizzazione di cui all'art. 1, comma 4, all'art. 2, comma 3 e all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, se prodotte comunque entro il 30 giugno 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1997

Il Ministro: VISCO

97A4957

DECRETO 9 giugno 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Venezia n. 5949 del 18 aprile 1997 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Venezia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'evacuazione dei locali dell'U.T.E. di Venezia dalle ore 8 alle ore 12,15 in quanto gli agenti di P.S. hanno segnalato la presenza di una bomba dell'interno dell'ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 18 APRILE 1997

Regione Veneto:

ufficio tecnico erariale di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A4958

DECRETO 18 giugno 1997

Individuazione del numero della dislocazione territoriale e dei compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, il quale stabilisce che nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli uffici delle entrate possono essere costituite, quali strutture di livello non dirigenziale, sezioni staccate degli uffici medesimi;

Ritenuta la necessità di definire i compiti delle predette sezioni staccate e di procedere ad una prima individuazione del loro numero e della relativa dislocazione territoriale;

Considerato che, al fine di assicurare la continuità dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, si rende necessario costituire sezioni staccate degli uffici delle entrate nelle località già sedi di uffici finanziari e nelle quali non è prevista l'istituzione di uffici delle entrate;

Ritenuto di dover costituire sezioni staccate degli uffici delle entrate anche in altre sedi, in relazione a specifiche situazioni di carattere locale che comportano la necessità di un maggiore decentramento delle attività volte a fornire servizi ai contribuenti;

Decreta:

Art. 1.

Numero, dislocazione territoriale e compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate

1. Nelle circoscrizioni territoriali degli uffici delle entrate indicati nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono costituite sezioni staccate degli uffici medesimi, con sede nei comuni specificati nella predetta tabella.

2. Le sezioni staccate di cui al comma 1 curano l'area dei servizi ai contribuenti ed in particolare:

a) forniscono assistenza e informazione ai contribuenti stessi;

b) provvedono all'attribuzione del codice fiscale e della partita IVA e alle relative variazioni;

c) eseguono la registrazione degli atti;

d) effettuano la vidimazione e la bollatura di registri, nonché le annotazioni di cui all'art. 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) inoltrano all'ufficio delle entrate, per i provvedimenti di competenza, istanze, ricorsi, dichiarazioni, comunicazioni ed altri documenti prodotti dai contribuenti, provvedendo altresì, su richiesta degli interessati, a rendere ad essi direttamente disponibili presso la sede della sezione staccata gli atti di cui abbiano chiesto il rilascio all'ufficio delle entrate.

Art. 2.

Personale delle sezioni staccate

1. L'assegnazione del personale alle sezioni staccate degli uffici delle entrate è disposta con provvedimento del direttore del rispettivo ufficio delle entrate, nell'ambito del contingente assegnato all'ufficio stesso dal direttore regionale. Ad ognuna delle sezioni staccate è preposto un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla VII nominato dal direttore dell'ufficio delle entrate.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le sezioni staccate istituite in località già sedi di uffici del registro svolgono temporaneamente i compiti inerenti ai servizi di cassa fino a quando non sia data attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I responsabili delle predette sezioni staccate esercitano le funzioni di agenti contabili secondari alle dipendenze dell'agente contabile del rispettivo ufficio delle entrate.

2. Nelle località ove non operano uffici finanziari, l'attivazione di sezioni staccate degli uffici delle entrate è disposta previe intese con gli enti locali interessati, ai fini della ripartizione degli oneri relativi al funzionamento delle nuove strutture.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1997

Il Ministro: VISCO

TABELLA

SEDI DELLE SEZIONI STACCATE
DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE

SEDE DELLA SEZIONE STACCATA	SEDE DELL'UFFICIO DELLE ENTRATE DA CUI DIPENDE LA SEZIONE STACCATA	PROVINCIA
ACRI	COSENZA	COSENZA
ADRANO	CATANIA	CATANIA
ALCAMO	TRAPANI	TRAPANI
ALGHERO	SASSARI	SASSARI
AMALFI	SALERNO	SALERNO
AMANTEA	PAOLA	COSENZA
AMELIA	TERNI	TERNI
AMENDOLARA	CASTROVILLARI	COSENZA
ANZIO	ROMA	ROMA
BELVEDERE MARITTIMO	PAOLA	COSENZA
BORGIA	CATANZARO	CATANZARO
BORGO A MOZZANO	LUCCA	LUCCA
BORGO VAL DI TARO	PARMA	PARMA
BOZZOLO	MANTOVA	MANTOVA
BRACCIANO	ROMA	ROMA
CAMERINO	TOLENTINO	MACERATA
CANELLI	NIZZA MONFERRATO	ASTI
CASSANO ALLO IONIO	CASTROVILLARI	COSENZA
CASTEL DI SANGRO	SULMONA	L'AQUILA
CASTELMASSA	BADIA POLESINE	ROVIGO
CERRETO SANNITA	BENEVENTO	BENEVENTO
CHIARAVALLE CENTRALE	CATANZARO	CATANZARO
CHIAROMONTE	LAGONEGRO	POTENZA
CHIAVENNA	MORBEGNO	SONDRIO
CIRO'	CROTONE	CROTONE
CIVITANOVA MARCHE	MACERATA	MACERATA
CORIGLIANO CALABRO	ROSSANO	COSENZA
CORLEONE	PALERMO	PALERMO
CORTINA D'AMPEZZO	PIEVE DI CADORE	BELLUNO
CORTONA	AREZZO	AREZZO
EDOLO	BRENO	BRESCIA
GUALDO TADINO	FOLIGNO	PERUGIA
GUBBIO	PERUGIA	PERUGIA
ISILI	NUORO	NUORO
LARINO	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO
LAURIA	LAGONEGRO	POTENZA
LERCARA FRIDDI	PALERMO	PALERMO
LIPARI	MILAZZO	MESSINA
LOVERE	CLUSONE	BERGAMO
MACOMER	NUORO	NUORO
MARATEA	LAGONEGRO	POTENZA
MEDE	VIGEVANO	PAVIA
MELITO DI PORTO SALVO	REGGIO DI CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA
MERCATO SAN SEVERINO	SALERNO	SALERNO

SEDE DELLA SEZIONE STACCATA	SEDE DELL'UFFICIO DELLE ENTRATE DA CUI DIPENDE LA SEZIONE STACCATA	PROVINCIA
MEZZOLOMBARDO	TRENTO	TRENTO
MILETO	VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA
MISILMERI	PALERMO	PALERMO
MISTRETTA	SANT'AGATA DI MILITELLO	MESSINA
MONTALTO UFFUGO	COSENZA	COSENZA
MONTEMURRO	POTENZA	POTENZA
MUSSOMELI	CALTANISSETTA	CALTANISSETTA
NARNI	TERNI	TERNI
NICOSIA	ENNA	ENNA
NOVENTA VICENTINA	VICENZA	VICENZA
ODERZO	TREVISO	TREVISO
OLBIA	TEMPIO PAUSANIA	SASSARI
ORZINUOVI	BRESCIA	BRESCIA
OVADA	ACQUI TERME	ALESSANDRIA
PANTELLERIA	TRAPANI	TRAPANI
PARTINICO	PALERMO	PALERMO
PETRALIA SOTTANA	TERMINI IMERESE	PALERMO
PITIGLIANO	ORBETELLO	GROSSETO
POLICORO	PISTICCI	MATERA
POLISTENA	PALMI	REGGIO DI CALABRIA
PONTREMOLI	CARRARA	MASSA-CARRARA
POPOLI	PESCARA	PESCARA
POPPI	AREZZO	AREZZO
ROCCELLA IONICA	LOCRI	REGGIO DI CALABRIA
ROGLIANO	COSENZA	COSENZA
ROTONDELLA	PISTICCI	MATERA
SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BENEVENTO	BENEVENTO
SARNO	PAGANI	SALERNO
SERRA SAN BRUNO	VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA
SESSA AURUNCA	TEANO	CASERTA
SOVERATO	CATANZARO	CATANZARO
SOVERIA MANNELLI	LAMEZIA TERME	CATANZARO
SQUILLACE	CATANZARO	CATANZARO
STIGLIANO	PISTICCI	MATERA
TAURIANOVA	PALMI	REGGIO DI CALABRIA
TRIVERO	COSSATO	BIELLA
TROPEA	VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA
VENOSA	MELFI	POTENZA
VIADANA	SUZZARA	MANTOVA
VILLAFRANCA DI VERONA	VERONA	VERONA
VILLA SAN GIOVANNI	REGGIO DI CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA
VOLTERRA	PONTEDERA	PISA

97A4959

DECRETO 18 giugno 1997.

Attivazione degli uffici delle entrate di Alessandria, Bologna, Imola, Rimini e Trapani.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto, rispettivamente, all'individuazione degli uffici delle entrate e all'enucleazione delle loro funzioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 1997, con il quale sono stati nominati i titolari e i reggenti degli uffici delle entrate di Alessandria, Bologna, Cagliari, Imola, Rimini e Trapani;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 3 aprile 1997, con il quale è stata disposta l'attivazione dei predetti uffici limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti per assicurare la piena funzionalità degli uffici stessi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 495, l'attivazione completa degli uffici delle entrate può intervenire dopo che siano trascorsi almeno tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici medesimi;

Ritenuta la necessità di procedere alla completa attivazione degli uffici delle entrate di Alessandria, Bologna, Imola, Rimini e Trapani;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli uffici delle entrate di Alessandria, Bologna, Imola, Rimini e Trapani sono attivati il 1° luglio 1997.

2. Alla data di attivazione dei predetti uffici sono soppressi gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro operanti nelle suindicate località e sono altresì soppressi il primo e il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Bologna, nonché la locale sezione staccata della direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1 gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Alessandria e Trapani e le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate per il Piemonte e la Sicilia esercitano la propria competenza territoriale limitatamente all'ambito della rispettiva provincia non ricompreso nei distretti degli uffici delle entrate dei due menzionati comuni. Parimenti, a far data dall'attivazione degli uffici delle entrate di Rimini, la competenza territoriale dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Forlì e della locale sezione staccata della direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna è limitata alla provincia di Forlì-Cesena.

4. Contestualmente all'attivazione dell'ufficio delle entrate di Trapani, è attivata a Pantelleria una sezione staccata del medesimo ufficio e sono soppressi l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'ufficio del registro ivi già operanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A4960

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 20 giugno 1997.

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza ministeriale 20 maggio 1997, recante: «Misure urgenti per la rilevazione straordinaria dei capi bovini presenti nelle aziende da latte».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130;

Vista l'ordinanza ministeriale 20 maggio 1997, recante: «Misure urgenti per la rilevazione straordinaria dei capi bovini presenti nelle aziende da latte»;

Considerata la situazione di difficoltà creatasi per i ristretti tempi previsti dalla citata ordinanza ministeriale;

Rilevato che la Commissione governativa d'indagine in materia di quote-latte, alla quale devono essere trasmessi i risultati della attività di rilevazione, deve concludere i propri lavori in tempi brevi (attualmente stabiliti nella data del 10 luglio 1997);

Ritenuto che i termini fissati per l'attività di rilevazione dalla medesima ordinanza possono essere prorogati, sentita la citata Commissione;

Ordina:

Art. 1.

1. L'ordinanza 20 maggio 1997, citata in premessa, è modificata nel seguente modo:

a) il termine del 10 giugno 1997 di cui all'art. 1, comma 1 è prorogato al 3 luglio 1997;

b) il termine del 10 giugno 1997 di cui all'art. 1, comma 6 è prorogato, rispettivamente, al 24 giugno 1997 per l'invio delle schede di cui all'allegato 2 e al 3 luglio 1997 per l'invio delle schede di cui all'allegato 1;

c) il termine del 20 giugno 1997 previsto all'art. 1, comma 6, è prorogato, rispettivamente, al 30 giugno 1997 per i dati relativi alle schede di cui all'allegato 2 e al 10 luglio 1997 per quelli relativi alle schede di cui all'allegato 1.

Art. 2.

1. La rilevazione dei dati di cui all'allegato 1 della citata ordinanza ministeriale 20 maggio 1997, puo essere omessa nella parte relativa alla acquisizione dei dati di identificazione dei singoli bovini da latte presenti nelle aziende, fermo restando l'esatto completamento della prima parte dello stesso allegato 1.

Art. 3.

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza ministeriale 20 maggio 1997, il Ministero della sanità provvede ad erogare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie individuate dall'art. 6 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, a regioni e province autonome le somme da trasferire alle aziende unità sanitarie locali come risorse aggiuntive finalizzate al conseguimento dei risultati previsti dall'ordinanza ministeriale 20 maggio 1997 come modificata dalla presente ordinanza, per la retribuzione dei veterinari dipendenti che hanno espletato l'attività di rilevazione nonché per i compensi dovuti ai veterinari liberi professionisti.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1997

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 23 giugno 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 266

97A5033

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 18 giugno 1997.

Aggiornamento della nota 37 riportata nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con il quale si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il proprio provvedimento 24 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1996, con il quale è stata prorogata al 30 giugno 1997 la possibilità di dispensazione delle specialità medicinali elencate nella nota 37 da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico in regime di Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto di dover prorogare al 30 giugno 1998 la possibilità di dispensazione in farmacia delle specialità medicinali elencate nella nota 37;

Vista la deliberazione assunta dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 9 giugno 1997;

Dispone:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1998, le specialità medicinali elencate nella nota 37 dell'allegato al provvedimento 18 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1994, n. 94, nonché tutte le altre specialità successivamente classificate nella fascia *A* con nota 37, possono essere dispensate in regime di Servizio sanitario nazionale, dalle farmacie aperte al pubblico nonché dalle strutture pubbliche.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della commissione
BINDI

97A4979

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 13 giugno 1997.

Regolamento per l'organizzazione di collegi regionali di controllo della Corte dei conti e di una sezione di controllo della Corte dei conti per gli affari comunitari e internazionali. (Deliberazione n. 1/97).

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE

Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che disciplina il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché, con particolari limiti, sulla gestione delle amministrazioni regionali;

Visto l'art. 4 della sopra menzionata legge n. 20 del 1994, il quale dispone che la Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese;

Considerato che il controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni regionali, delle amministrazioni pubbliche non statali e degli enti regionali, nonché dei comuni, delle province e delle altre istituzioni di autonomia, va esercitato in forma collegiale ed in sede decentrata, in modo da consentirne il più efficiente ed efficace svolgimento per le finalità ausiliarie e collaborative messe in luce dalla sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1995;

Ritenuto, pertanto, di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per l'istituzione, in tutte le regioni ad autonomia ordinaria, di appositi collegi di controllo;

Ritenuto, inoltre, che, in mancanza di una disciplina legislativa, occorre procedere all'istituzione di una sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994;

Delibera

il seguente regolamento per l'organizzazione di collegi regionali di controllo e di una sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali.

Art. 1.

Collegi regionali di controllo

1. Ferme restando le disposizioni che disciplinano le sezioni nelle regioni e province ad autonomia speciale, la Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, esercita le funzioni di controllo successivo sulla gestione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici regionali, nonché sulla gestione dei comuni, delle province e delle altre istituzioni di autonomia operanti nel territorio di ciascuna regione, mediante collegi operanti in sede regionale secondo il modello organizzativo di sezioni. I collegi regionali esercitano, altresì, il controllo sulle gestioni e sulle attività amministrative statali delegate agli enti sopradetti.

2. Ciascun collegio riferisce al consiglio regionale i risultati dell'esame del rendiconto generale della regione, unitamente, per quanto occorra, al risultato degli altri controlli eseguiti.

3. La sezione enti locali riferisce annualmente al Parlamento i risultati dei controlli da essa programmati sulle gestioni degli enti locali, anche sulla base dei referti resi ai consigli regionali dai collegi regionali e dalle sezioni regionali e provinciali di controllo.

4. Le sezioni riunite in sede referente riferiscono annualmente al Parlamento sulla finanza regionale, anche sulla base delle relazioni rese ai consigli regionali dai collegi regionali e dalle sezioni regionali e provinciali di controllo.

5. Ciascun collegio regionale di controllo è composto, di norma, da un presidente di sezione e da almeno

due magistrati, secondo le dimensioni di ciascuna regione ed il carico di lavoro valutato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti. Dei collegi fanno parte, in ogni caso, i magistrati assegnati alle delegazioni regionali, ferme le competenze che la legge attribuisce alle delegazioni stesse e le relative procedure di controllo.

6. Il presidente della Corte dei conti, su richiesta del presidente del collegio regionale o di chi ne fa le veci, può inoltre disporre che, per particolari attività di controllo connesse ai programmi approvati, i collegi regionali siano temporaneamente integrati, anche per il compimento delle necessarie istruttorie, da magistrati componenti le sezioni centrali di controllo o referenti.

7. Le amministrazioni interessate possono richiedere al presidente di ciascun collegio la formulazione di referti specifici su questioni di particolare interesse.

8. Ciascun collegio regionale si avvale di un ufficio amministrativo, che coadiuva i magistrati nelle attività istruttorie e di supporto. In attesa del riordinamento degli uffici amministrativi della Corte dei conti, l'ufficio incaricato delle attività istruttorie si avvale del personale in servizio presso la delegazione regionale, nonché di dirigenti ed impiegati posti a sua disposizione. Il segretario generale della Corte può essere temporaneamente coadiuvato da dirigenti generali per il coordinamento delle attività amministrative di supporto dei collegi.

Art. 2.

Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali

1. La Corte dei conti collabora con la Corte dei conti europea per le finalità stabilite dai trattati dell'Unione europea e dagli accordi di collaborazione fra le due istituzioni.

2. Un'apposita sezione, composta dal presidente della Corte che la presiede e da sei magistrati, riferisce annualmente al Parlamento ed ai consigli regionali i risultati dei controlli esercitati sulle amministrazioni e sugli organismi responsabili della gestione di fondi comunitari, con o senza apporti nazionali, ai fini della valutazione globale delle politiche e degli interventi comunitari. La sezione può essere integrata da magistrati di altre sezioni o collegi che abbiano svolto attività istruttorie nelle materie da trattare.

3. La sezione di controllo può promuovere specifiche indagini in coordinamento con la Corte dei conti europea e con le istituzioni superiori di controllo degli altri paesi che fanno parte dell'Unione europea, nonché con le sezioni ed i collegi regionali di controllo.

4. La sezione svolge, altresì, le funzioni di controllo previste da accordi ed intese internazionali sulla gestione degli organismi internazionali, sovranazionali e comunitari, cui l'Italia aderisce.

5. Con riguardo alle attività di cui al presente articolo, la sezione può promuovere indagini specifiche anche in collaborazione con istituzioni superiori di controllo di organismi sovranazionali o internazionali, nonché di altri paesi.

6. La sezione si avvale di un ufficio amministrativo, che coadiuva i magistrati nelle attività istruttorie e di supporto.

Art. 3.

Esercizio del controllo successivo sulla gestione

1. Il controllo successivo sulla gestione si esercita sulla base dei criteri generali e degli indirizzi di coordinamento elaborati da un apposito collegio delle sezioni riunite, nonché dei programmi adottati dalle sezioni centrali di controllo.

2. I collegi regionali di controllo provvedono, nel quadro della programmazione di cui al comma 1, alla definizione di specifici programmi per l'ambito di propria competenza.

3. I magistrati che compongono i collegi sono istruttori e relatori per le materie a ciascuno di essi assegnate dal presidente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il decimoquinto giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato dalla Corte dei conti a sezione riunite nelle adunanze del 26 maggio, 9 giugno e 13 giugno 1997.

Il presidente: CARBONE

97A4961

DELIBERAZIONE 13 giugno 1997.

Regolamento per l'organizzazione, presso la Corte dei conti, di un seminario permanente sui controlli. (Deliberazione n. 2/97).

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE

Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che disciplina il controllo successivo sulla gestione del bilancio e della gestione delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 4 della sopra menzionata legge n. 20 del 1994, il quale dispone che la Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese;

Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per l'organizzazione di un seminario permanente sui controlli, con compiti di formazione e di studio nella materia dei controlli interni ed esterni sulle pubbliche amministrazioni;

Delibera

il seguente regolamento per l'organizzazione di un seminario permanente sui controlli.

Art. 1.

Seminario permanente sui controlli

1. È istituito presso la Corte dei conti, nell'ambito del segretario generale, il «seminario permanente sui controlli», con compiti di formazione e di studio nella materia dei controlli interni ed esterni sulle pubbliche amministrazioni.

2. Il seminario organizza corsi, convegni, conferenze e occasioni di riflessione sulle problematiche dei controlli in Italia e all'estero, anche in collaborazione o con il concorso di amministrazioni parlamentari, università e istituzioni culturali, ministeri ed enti pubblici, regioni, enti locali, amministrazioni indipendenti ed altri organismi, italiani e stranieri, che operano nella materia dei controlli. Il seminario può, a sua volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali amministrazioni, enti e organismi.

3. Le spese per l'organizzazione ed il funzionamento del seminario sono a carico del bilancio della Corte dei conti, che vi provvede con i fondi provenienti dal bilancio dello Stato, con gli eventuali proventi dell'attività svolta e con gli altri fondi messi a disposizione dalle amministrazioni, enti ed organismi di cui al precedente comma 2.

4. Con atto di organizzazione del presidente della Corte sarà regolato l'ordinamento del seminario.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il decimoquinto giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato dalla Corte dei conti a sezione riunite nell'adunanza del 13 giugno 1997.

Il presidente: CARBONE

97A4962

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 10 giugno 1997.

Modificazione ed integrazione al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni. (Deliberazione n. 10709).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 415 del 12 luglio 1996, ed in particolare l'art. 66, comma 1, lettera *f)*, dello stesso;

Visto l'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con propria delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996 e le successive modifiche ed integrazioni;

Considerate le indicazioni emerse nell'ambito del gruppo di lavoro sugli strumenti derivati azionari costituito presso il consiglio di borsa;

Ritenuto opportuno introdurre nel suindicato regolamento l'art. 26-*bis* al fine di prevedere una apposita funzione del sistema telematico che consenta agli operatori autorizzati di immettere proposte di negoziazione da abbinare esclusivamente con proposte di un operatore determinato o con proposte dell'operatore stesso, ad un prezzo compreso, estremi esclusi, tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita esistenti in ciascun momento sul sistema di negoziazione;

Delibera:

Dopo l'art. 26 del regolamento citato in premessa è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 26-*bis (Particolari modalità di conclusione dei contratti)*. — 1. Gli operatori autorizzati possono immettere nel sistema proposte di negoziazione, specificando l'identificativo di un altro operatore autorizzato, finalizzate alla conclusione di contratti (c.d. *"inter-bank"*) nei quali la controparte sia costituita esclusivamente da tale ultimo operatore, ad un prezzo compreso, estremi esclusi, tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita esistenti in ciascun momento sul sistema di negoziazione.

2. Gli operatori autorizzati possono immettere nel sistema proposte di negoziazione finalizzate alla conclusione di contratti (c.d. *"internal"*) nei quali la controparte sia costituita esclusivamente dallo stesso operatore che ha immesso le proposte, ad un prezzo com-

preso, estremi esclusi, tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita esistenti in ciascun momento sul sistema di negoziazione».

La presente delibera entra in vigore il 23 giugno 1997 e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob, nonché inviata in copia al consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso.

Milano, 10 giugno 1997

Il presidente: PADOA-SCHIOPPA

97A4963

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 giugno 1997.

Autorizzazione alla Sara vita S.p.a. all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/96/CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 1986 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Sara vita S.p.a., con sede in Roma, via Po n. 20;

Vista l'istanza in data 8 novembre 1996 con la quale la Sara vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto, nella seduta del 6 giugno 1997, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Sara vita S.p.a.;

Dispone:

La Sara vita S.p.a., con sede in Roma, via Po n. 20, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A5010

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 5 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 1996, tabella XVI-*ter;*

Viste le delibere degli organi competenti della Libera Università Maria SS. Assunta in ordine all'attivazione del diploma universitario per tecnico di laboratorio della formazione;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 21 marzo 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo, le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate su preesistente statuto;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Nel capo III, ordinamento degli studi, all'art. 17 concernente la facoltà di scienze della formazione, è aggiunto il diploma universitario per tecnico di laboratorio della formazione.

Dopo l'art. 29, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito l'ordinamento didattico del diploma universitario per tecnico di laboratorio della formazione (tabella XVI-*ter*):

DIPLOMA UNIVERSITARIO PER TECNICO DI LABORATORIO DELLA FORMAZIONE

Art. 1.

Afferenza e finalità

Il corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio della formazione afferisce alla facoltà di scienze della formazione.

Il diploma è finalizzato alla formazione di una figura professionale intermedia per organismi pubblici e privati che svolgono attività nei campi della formazione e della cultura, in particolare:

a) nelle strutture scolastiche, come tecnico di supporto alla progettazione e allo svolgimento delle attività didattiche e delle iniziative per l'aggiornamento degli insegnanti;

b) nelle strutture extra-scolastiche pubbliche e private (atelier e centri di documentazione e produzione culturale gestiti da enti locali, associazioni, cooperative, biblioteche, centri multimediali, banche di audiovisivi, ludoteche, musei, gallerie e parchi nei quali siano presenti sezioni didattiche);

c) nel settore dell'educazione degli adulti, per quanto concerne le attività formative di carattere generale e le attività finalizzate alla formazione professionale e alla mobilità professionale.

Art. 2.

Titoli di ammissione

Il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Annualmente l'organismo didattico competente (consiglio di diploma) programma il numero di immatricolazioni. La deliberazione in via definitiva è assunta dal senato accademico su parere vincolante del consiglio di facoltà.

Art. 3.

Durata e articolazione triennale degli studi

Gli studi hanno durata triennale e si articolano in insegnamenti disciplinari, esercitazioni pratiche e attività di tirocinio e sono finalizzati ad offrire una preparazione professionale nel settore specifico delle tecniche di analisi della domanda educativa e di organizzazione, gestione e valutazione dell'offerta formativa in situazione di laboratorio educativo e didattico all'interno di un sistema di lavoro comune ai diversi tipi di intervento educativo, formale e non formale. Tale figura professionale può essere utilmente impiegata come supporto tecnico nella scuola, nell'extrascuola e nell'educazione degli adulti e di comunità.

Gli insegnamenti del piano di studi corrispondono a trenta semestralità, corrispondenti a quindici annualità, e a cicli di tirocinio per un minimo di trecento ore.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

Il triennio si conclude con la discussione di una tesi sulle attività di tirocinio.

Art. 4.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare, il consiglio di facoltà:

a) può proporre al senato accademico il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno;

b) definisce, su proposta del consiglio di corso di diploma, il piani di studi ufficiale del corso di diploma, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

c) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole semestralità o annualità corrispondenti, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

d) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, avanzato, progredito, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici compresa la possibilità di biennalizzare o trimestralizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno dei piani di studio individuali.

Art. 5.

Titolo di studio rilasciato dal corso di diploma

Diploma universitario per tecnico di laboratorio della formazione.

Art. 6.

Proseguimento degli studi

Chi ha conseguito il diploma universitario per tecnico di laboratorio della formazione può essere ammesso al secondo anno del corso di laurea in scienze dell'educazione.

Ai fini del conseguimento di tale laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma seguiti con esito positivo in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con i piani di studio approvati dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 7.

Tabella didattica

Area della formazione di base (settori M09A - M09B - M09E - M09C - M10A - M05X):

didattica generale;

psicologia generale;

sociologia generale;

pedagogia della marginalità e della devianza minorile;

pedagogia sperimentale;

antropologia culturale;

educazione comparata;

educazione degli adulti;

pedagogia speciale;

psicologia dello sviluppo;

psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione;

sociologia dell'educazione.

Area della formazione tecnico-specialistica (settori M09A - M09C - M09E - M10C - M11D - S03B - Q05B):

didattica speciale;

docimologia;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica;

metodologia della ricerca psicosociale;

metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione;

sociologia dei processi culturali;

teoria e tecnica della comunicazione pubblica;

tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento;

teoria e tecniche della dinamica di gruppo.

Area della formazione professionale (settori L25D - L26A - L26B - L27B - M09C - M09D - M11B - M12A - M13X - Q05B):

archivistica;

bibliografia e biblioteconomia;

metodologia dell'educazione musicale;

documentazione;

drammaturgia musicale;

psicologia ambientale;

educazione ambientale;

filmologia,

letteratura per l'infanzia;

metodologia e critica dello spettacolo;

museologia;

organizzazione informatica degli archivi;

organizzazione informatica delle biblioteche;

semiologia del cinema e degli audiovisivi;

semiologia delle arti;

semiologia dello spettacolo;

teatro di animazione;

teoria e tecnica del linguaggio cinematografico;

teoria e tecnica del linguaggio giornalistico;

teoria e tecnica del linguaggio radiotelevisivo.

Nel corso del primo biennio, lo studente dovrà altresì seguire un corso annuale o due corsi semestrali di una lingua straniera e un corso annuale o due corsi semestrali di informatica, tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio del corso di diploma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1997

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

97A4860

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 5 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1993 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 24 luglio 1996 relativo all'approvazione della tab. XVIII-*ter* recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario di area sanitaria in adeguamento dell'art. 9 della legge n. 341 del 19 novembre 1990;

Visti i pareri espressi dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 21 novembre 1996 e del 19 novembre 1996;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 23 gennaio 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Il titolo X dello statuto indicato in premesse, avente inizio con l'art. 69, è come segue modificato:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 69.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

69.1. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, che rilasciano i corrispondenti titoli di studio:

1) dietista;

2) fisioterapista;

3) infermiere;

4) tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

La formazione deve garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico-pratico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione europea.

I corsi hanno durata triennale e si concludono con un esame finale (esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale.

Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti; deve altresì acquisire la capacità di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti e di svolgere attività di ricerca.

69.2. — I corsi sono attivati, in conformità ai protocolli d'intesa stipulati tra le università e le regioni e si svolgono in sede ospedaliera — policlinici universitari, IRCCS, ospedali — e presso le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché presso istituzioni private accreditate.

Le strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi stabiliti per ciascun corso di diploma universitario ai fini dell'accreditamento della struttura medesima.

69.3. — In base alla normativa dell'Unione europea e con l'osservanza delle relative specifiche norme, nonché della normativa nazionale, possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi possessori del diploma per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni di base ed in particolare:

a) corsi rivolti alla formazione complementare, su tipologie stabilite con decreti del Ministro della Sanità, emanati secondo le norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate;

b) corsi di perfezionamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, con oneri per il S.S.N. esclusivamente in presenza di convenzioni con le regioni, secondo modalità concordate tra le parti.

69.4. — Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti per frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio di corso di diploma. L'applicazione della norma non implica, ai sensi delle direttive dell'Unione Europea, abbreviazioni di corso, né esime dal conseguire il monte ore complessivo per l'accesso all'esame finale.

69.5. — Sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali della formazione e tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma è determinato con decreto del Ministero della sanità di concerto con il ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il numero effettivo degli ammessi ogni anno non può essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento.

69.6. — Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nel limite dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il

70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo.

Il consiglio di corso di diploma approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche.

L'ammissione al corso avviene previo accertamento medico di idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale.

69.7. — I docenti universitari, a ciò destinati dal consiglio di facoltà sono titolari di insegnamento nel Corso di diploma universitario. I docenti non universitari del S.S.N. sono nominati annualmente dal rettore, senza oneri per l'Università, su proposta del consiglio di corso di diploma e delibera del consiglio di facoltà e nulla osta del direttore generale della struttura di appartenenza.

All'avvio dei corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale rappresentate dell'Azienda.

La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di equiparazione tra settori scientifico-disciplinari, di cui alla legge n. 341/1990, e discipline ospedaliere stabilite con decreto interministeriale Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della sanità.

69.8. - Sono organi del corso di diploma:

a) il consiglio di corso di diploma, costituito da tutti i docenti del corso;

b) il presidente del corso, responsabile del medesimo; egli è eletto ogni tre anni tra i professori di ruolo di prima fascia dai membri del consiglio di corso di diploma;

c) il coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio, nominato dal consiglio di corso di D.U. tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del corso, sulla base del *curriculum* che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso.

Il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in carica per tre anni, è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici, organizza le attività complementari, assegna i tutori e ne supervede l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici.

Il consiglio di corso di diploma individua un coordinatore didattico per ciascun anno di corso ed individua altresì forme di tutorato per la formazione tecnico-pratica.

69.9. — Il coordinamento organizzativo nelle sedi non universitarie è demandato ad una commissione mista composta da due docenti universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente di II livello con funzioni di coordinatore, delegato dal direttore generale ed un rappresentante dei collegi o associazioni del profilo professionale di riferimento.

69.10. — È istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la valutazione della qualità dell'insegnamento e la rispondenza dell'attività dei corsi di diploma agli obiettivi didattici generali di ciascuno di essi, nonché per la verifica almeno ogni triennio, attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi in loco, della qualità dei corsi nelle sedi.

L'Osservatorio è costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità L'Osservatorio è costituito da:

tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero università e ricerca scientifica e tecnologica e per il Ministero della sanità;

due rappresentanti delle facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla conferenza dei presidi tra i responsabili delle strutture didattiche di D.U.;

tre esperti rappresentanti delle regioni, designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni, tra i responsabili delle strutture di coordinamento organizzativo delle strutture didattiche.

L'Osservatorio è integrato per l'attività relativa a ciascun corso di diploma da un presidente della relativa struttura didattica e da un rappresentante dello specifico ordine, collegio o associazione professionale. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede alla costituzione ed alle integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni. L'Osservatorio può eventualmente coinvolgere studenti nell'attività di valutazione.

In caso di verifica negativa, anche a seguito di sopralluogo in sede di funzionari ministeriali, sono dettate prescrizioni sulle strutture ed attrezzature o sull'attività didattica e di addestramento professionale alle quali il corso di diploma o sua sezione deve adeguarsi nei termini prescritti e comunque non oltre due anni, trascorsi i quali, senza che siano intervenuti i prescritti adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi.

Art. 70.

Organizzazione didattica - Verifiche di profitto Esame finale

70.1. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocini è obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazione di merito in itinere.

È altresì obbligatorio assegnare gli studenti a tutori che ne coordinano la formazione tecnico-pratica.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, che ha valore abilitante, lo studente deve avere regolarmente frequentato per il monte ore complessivo previsto ed aver frequentato i singoli corsi integrati per un monte ore non inferiore al 75% di quello previsto, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico allo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

In caso d'interruzione della frequenza per oltre due anni accademici, il consiglio di corso di diploma può

prescrivere la ripetizione di parte del tirocinio già effettuato. Ciò è obbligatorio ove l'interruzione sia superiore a tre anni.

Lo studente che non superi tutti gli esami e non ottenga positiva valutazione nei tirocinii può ripetere l'anno per non più di una volta; egli è iscritto fuori corso e viene collocato in sovrannumero.

70.2. — Il consiglio di corso di diploma può predisporre piani di studio alternativi, con diversa distribuzione dei corsi integrati nei semestri, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 20% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

70.3. — Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico-professionali, mentre le discipline concernono le titolarità dei docenti dei singoli settori.

Il peso relativo di ciascuna area è definito dal numero dei crediti, ciascuno dei quali corrisponde mediamente a 50 ore, con una parte teorica, che non può eccedere il 50% delle suddette ore.

Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato (tabella A di ciascun ordinamento). Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno comunque luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio del consiglio di corso di D.U. e sono in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che è anche forma di pubblicizzazione dei docenti.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, nei periodi di sospensione delle lezioni. sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale). Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

La valutazione del tirocinio è effettuata al termine di ciascun anno accademico.

70.4. — Le attività di tutorato sono disciplinate dal consiglio di corso di diploma. Il tutore è responsabile delle attività a lui affidate; egli contribuisce alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio, nonché alla formulazione del giudizio finale.

70.5. — L'esame finale, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, organizzato in 2 sessioni in periodi concordati su base nazionale, comprende:

a) una prova scritta, svolta in forma anonima, anche con domande a risposta multipla;

b) la presentazione di una dissertazione scritta (tesi), di natura teorico-applicativa-sperimentale, discussa davanti alla commissione d'esame di diploma;

c) una prova pratica, che consiste nel dimostrare la capacità di gestire una situazione proposta, sotto l'aspetto proprio della professione; la prova riguarda, secondo l'area, una situazione di tipo assistenziale, riabilitativo, tecnico-diagnostico oppure preventivo-socio-sanitario.

70.6. — La commissione per l'esame finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri nominati dal Rettore su proposta del consiglio di corso di diploma, che indica almeno 1 membro in rappresentanza del collegio professionale, ove esistente.

Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, che inviano esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni.

Art. 71.

Norme generali relative agli ordinamenti tabellari

71.1. — Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di corso di diploma (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinare di pertinenza e sull'attività minima, pratica e di tirocinio, perché lo studente possa essere ammesso all'esame finale) sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, con le procedure di cui all'art. 9 della legge 341/1990.

71.2. — La Tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture accreditabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo 502/1992.

Art. 72.

Norme di passaggio

72.1. — A domanda degli interessati e previa valutazione del *curriculum* formativo, a coloro che abbiano conseguito un titolo finale non abilitante di diploma universitario con il precedente ordinamento, oppure di Scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate, o di Scuole universitarie o regionali, è consentito integrare detto esame con la prova scritta e la prova pratica previste dal nuovo ordinamento; il superamento della prova ha la funzione di esame di Stato abilitante alla professione. La domanda va presentata al Rettore dell'università presso cui si è conseguito il titolo finale o, in mancanza di corso di diploma universitario riconosciuto ai sensi del presente ordinamento, presso altra Università nella quale si intende sostenere la prova. La valutazione del precedente *curriculum* è effettuata sulla base di criteri stabiliti con specifici decreti con decreto interministeriale, emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità.

La commissione d'esame, costituita con le modalità di cui all'art. 2.6, esprime una valutazione di idoneità o non idoneità allo svolgimento dell'attività professionale, rimanendo confermato il voto già conseguito.

72.2. — Qualora il *curriculum* formativo sia ritenuto insufficiente, gli interessati possono essere ammessi ad integrare preventivamente la formazione presso una struttura didattica accreditata.

72.3. — Sino a quando non si procederà alla definizione dei criteri per l'accreditamento delle strutture e comunque non oltre l'A.A. 1997/1998 all'accreditamento provvisorio si provvede con Decreto MURST-Sanità, su proposta delle università e delle regioni.

ORDINAMENTO DEI CORSI DI DIPLOMA

Capo II

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DIETISTA

Art. 73.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

73.1. - Il corso di diploma universitario di Dietista ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «Dietista».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in n. 30 unità.

73.2. — Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere con responsabilità proprie le funzioni di tecnico di dietologia e dietetica applicata nell'ambito epidemiologico, tecnologico e clinico, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994 n. 744.

Art. 74.

Ordinamento didattico

74.1. — Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali ed esercitazioni; sono altresì previste attività tutoriali, di apprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

74.2. — Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella Tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far apprendere allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, con particolare riguardo alla fisiologia della nutrizione ed al metabolismo. Lo studente deve acquisire capacità di organizzare e coordinare le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; di collaborare con gli organi preposti alla tutela degli aspetti igienico-sanitari dell'alimentazione; di elaborare le diete prescritte dal medico e controllarne l'accettabilità da parte del paziente; di collaborare con le altre figure professionali al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; di elaborare la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianificare l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità; di svolgere attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di corretta alimentazione.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F05X Microbiologia medica e clinica, F04A Patologia generale, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F07C Malattie apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F08A Chirurgia generale, F11B Neurologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed Ostetricia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, M11E Psicologia clinica.

74.3. - Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I ANNO - I Semestre

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici.

A.1 Corso integrato di Fisica, statistica e informatica.

Settori. B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di Chimica medica e biochimica Settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di Anatomia ed istologia. Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.4 Corso integrato di Biologia.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.5 Corso di Inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II Semestre

Area B - *Chimico-tecnologica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve aprendere i principi fondamentali della chimica, fisiologia, microbiologia e relative tecniche di laboratorio applicate agli alimenti ed all'alimentazione.

B.1 Corso integrato di Biochimica e fisiologia.

Settori: C09X Chimica bromatologica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana.

B.2 Corso integrato di Microbiologia ed igiene.

Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F22A Igiene generale ed applicata, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

B.3 Corso integrato di Tecnologia alimentare e merceologia.

Settori: C0lB Merceologia, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, G08A Scienza e Tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

B.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedaliere (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I Semestre

Area C - *Fisiopatologia* (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi della fisiologia e della patologia generale, della nutrizione e del ricambio.

C.1 Corso integrato di Biochimica della nutrizioné e del ricambio. Settore: E05A Biochimica.

C.2 Corso integrato di Fisiologia della nutrizione.

Settori: E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana.

C.3 Corso integrato di Patologia generale e fisiopatologia della nutrizione.

Settori: F04A Patologia generale, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

C.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso i servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II ANNO - II Semestre

Area D - *Legislazione ed organizzazione del servizio di alimentazione, dietologia e dietoterapia generale* (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi fondamentali della legislazione sanitaria, dell'organizzazione della ristorazione collettiva, della dietologia e dietoterapia generale.

D.1 Corso integrato di Legislazione sanitaria ed alimentare.

Settori: F22B Medicina legale, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, N09X Istituzioni di diritto pubblico.

D.2 Corso integrato di Nutrizione nelle collettività e nella ristorazione collettiva e di massa.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

D.3 Corso integrato di Psicologia generale e speciale dell'alimentazione e sociologia.

Settori: F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, M11B Psicologia sociale, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

D.4 Corso integrato di Dietologia, dietetica e dietoterapia generale.

Settori: E06B Alimentazione e nutrizione umana, F07A Medicina Interna, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

D.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori e servizi ospedalieri e strutture di ristorazione (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I Semestre

Area E - *Educazione alimentare, politiche alimentari e trattamento dei disturbi alimentari, dietoterapia* (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi della prevenzione, del trattamento dei disturbi alimentari e dell'applicazione della terapia dietetica.

E.1 Corso integrato di Educazione sanitaria ed educazione alimentare.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

E.2 Corso integrato di Geografia economica e politiche alimentari. Settori: M06B Geografia economico-politica, P01A Economia politica.

E.3 Corso integrato di Psicopatologia alimentare.

Settori: E06B Alimentazone e nutrizione umana, F07A Medicina interna, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, M11E Psicologia clinica.

E.4 Corso integrato di Nutrizione artificiale.

Settore: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

E.5 Attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extra-ospedaliere (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II Semestre

Area F - *Nutrizione clinica e dietoterapia* (crediti 3.0)

Obiettivo: apprendere i principi di terapia dietetica nelle varie patologie.

F.1 Corso integrato di Malattie dell'apparato digerente.

Settore: F07D Gastroenterologia.

F.2 Corso integrato di Malattie del metabolismo e della nutrizione, alimentazione del malato chirurgico e nutrizione clinica.

Settori: F07A Medicina interna, F07E Endocrinologia, F08A Chirurgia generale.

F.3 Corso integrato di Malattie dell'apparato cardiovascolare e renale.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07F Nefrologia.

F.4 Corso integrato di Patologie dell'età evolutiva, della gravidanza e dell'età geriatrica.

Settori: F07A Medicina interna, F19B Pediatria generale ed applicata, F20X Ginecologia ed ostetricia.

F.5 Corso integrato di Dietetica applicata e deontologia professionale. Settore: F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

F.6 Attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraospedaliere (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per accedere all'esame finale (esame di Stato con valore abilitante), deve aver compiuto in prima persona, in riferimento alle specifiche competenze nel campo dell'alimentazione e nutrizione, le seguenti esperienze ed atti (decreto ministeriale n. 744/1994):

aver acquisito la capacità di utilizzo di sistemi informativi per: raccolta ed archiviazione dati; elaborazione di tabelle dietetiche e menus; raccolta e selezione di materiale bibliografico; creazione grafici e videoscrittura; gestione flussi informativi sull'attività di un servizio;

saper riconoscere e valutare i caratteri bromatologici ed organolettici degli alimenti crudi e loro trasformazioni conseguenti alla conservazione e cottura;

saper valutare visivamente pesi e volumi degli alimenti;

aver visitato un laboratorio specialistico di analisi quali-quantitative degli alimenti;

aver preso visione di un capitolato di appalto per la fornitura di derrate alimentari e per servizi di ristorazione per sani e/o malati;

aver visitato una struttura modello del settore della ristorazione ospedaliera e collettiva;

5 relazioni valutative su strutture di ristorazione;

frequenza di almeno n. 80 ore in una cucina ospedaliera, seguendo tutte le fasi di preparazione del vitto e delle diete speciali;

50 prelievi di campionatura per il controllo batteriologico degli alimenti e discussione dei risultati degli esami;

formulazione n. 10 tabelle di composizione degli alimenti;

compilazione n. 10 liste di equivalenti di nutrienti;

calcolo del fabbisogno nutrizionale per fasce di età in almeno 200 casi;

elaborazione di razioni alimentari per fasce di età in almeno 200 casi;

elaborazione di almeno n. 10 questionari per la rilevazione delle abitudini e dei consumi alimentari;

effettuazione di almeno 10 interviste (cinque familiari, cinque individuali);

svolgimento di una relazione comprendente l'elaborazione e la valutazione dei dati raccolti;

simulazione di n. 5 interventi a carattere informativo rivolto a campioni di popolazione;

partecipazione ad un programma di indagine epidemiologica nutrizionale;

partecipazione all'elaborazione di un progetto di educazione alla salute comprensivo di: analisi della situazione, definizione degli obiettivi, programmazione, attuazione, valutazione dei risultati;

esecuzione di n. 10 plicometrie e n. 10 impedenziometrie;

effettuazione di n. 50 bilanci idro-salini;

esecuzione di almeno n. 50 anamnesi alimentari comprensive della rilevazione dell'apporto energetico globale e per singolo nutrienti;

calcolo e formulazione di almeno n. 50 diete per soggetti affetti da patologie;

aver sostenuto almeno n. 30 colloqui di esplicazione della dieta al paziente (dieta simulata e/o role playing);

esecuzione dell'impostazione di almeno n. 50 casi d'intervento nutrizionale distinti per patologie, comprensivo di: descrizione e valutazione del caso, definizione degli obiettivi, scelta delle modalità operative, criteri di verifica;

aver seguito almeno n.; 20 casi di pazienti in nutrizione artificiale;

aver seguito almeno n. 50 iter di valutazione nutrizionale;

aver eseguito almeno n. 10 training per pazienti in Nutrizione artificiale a domicilio;

aver seguito almeno n. 5 casi di anoressia e n. 5 casi di bulimia/BED in diverse fasi di trattamento;

impostazione del piano di trattamento di almeno 10 casi individuali e/o di gruppo (comprensivi delle tipologie) insieme alla équipe terapeutica, comprendente: la definizione degli obiettivi, criteri di verifica degli stessi, esercitazioni con simulazioni e/o role playing.

Capo III

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI FISIOTERAPISTA

Art. 75.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

75.1. — Il corso di diploma universitario di Fisioterapista ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «Fisioterapista».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in n. 90 unità.

75.2. — Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741.

Art. 76.

Ordinamento didattico

76.1. — Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

76.2. — Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono ripartiti nella Tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici e le basi di fisiopatologia necessarie per procedere al recupero funzionale nelle diverse situazioni cliniche suscettibili di recupero funzionale neuromotorio e delle funzioni viscerali; deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per potere, secondo la diagnosi e le prescrizioni del medico, compiere le attività proprie della figura professionale.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del Corso di D.U.:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia medica e clinica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia, F07H Reumatologia, F11B Neurologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina Legale, F22C Medicina del lavoro, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

76.3. — Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I ANNO - I Semestre

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: Lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici.

A.1 Corso integrato di Fisica medica, Statistica ed Informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di Chimica medica e biochimica. Settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di Biologia, genetica e microbiologia.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F05X Microbiologia medica e clinica.

A.4 Corso integrato di Anatomia umana e istologia. Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 Corso integrato di Fisiologia umana e metodologia generale della riabilitazione.

Settori: E06A Fisiologia umana, F23D Scienze Infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A.6 Corso di Inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II Semestre

Area B - *Anatomo-fisiologia del sistema nervoso e riabilitazione generale* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi dell'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso, le

nozioni di base di neurofisiologia, di elettronica, delle indagini neurofisiologiche; deve inoltre apprendere le nozioni di base di psicologia e pedagogia.

B.1 Corso integrato di Anatomo-fisiologia speciale del sistema nervoso.

Settori: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, B10X Biofisica medica.

B.2 Corso integrato di Cinesiologia e metodi di riabilitazione generale. Settore: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze Infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.3 Corso integrato di Psicologia e pedagogia.

Settori: M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

B.4 Corso integrato di Metodologia della riabilitazione.

Settore: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.5 Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in strutture ospedaliere ed extraospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I Semestre

Area C - *Fisiopatologia generale, principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi di fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, conoscere le basi dei principi farmacologici attivi sul sistema neuromuscolare; deve infine conoscere i principi e le metodologie di valutazione e recupero nelle principali affezioni suscettibili di riabilitazione.

C.1 Corso integrato di Patologia generale e farmacologia.

Settori: E07X Farmacologia, F04A Patologia generale.

C.2 Corso integrato di Neurologia.

Settori: F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.3 Corso integrato di Patologia dell'apparato locomotore.

Settori: F07H Reumatologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

C.4 Corso integrato di Metodologia generale della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale.

Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.5 Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere (1.000 ore nell'intero anno).

II ANNO - II Semestre

Area D - *Medicina interna e specialità mediche e disabilità delle funzioni viscerali* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere la fisiopatologia, applicabile alle situazioni cliniche, riguardo alle diverse affezioni di organi ed apparati che possano richiedere procedure riabilitative.

D.1 Corso integrato di Metodologia generale e tecniche della riabilitazione neuromotoria.

Settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.2 Corso integrato di Medicina generale e specialistica.

Settori: F04C Oncologia medica, F07A. Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia.

D.3 Corso integrato di Geriatria.

Settori: F07A Medicina interna, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.4 Corso integrato di Psichiatria.

Settori: F11A Psichiatria, F19B Neuropsichiatria infantile.

D.5 Corso integrato di Neuropsicologia e neurolinguistica.

Settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

D.6 Attività di Tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I Semestre

Area E - *Metodi e tecniche della riabilitazione* (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere principi e modalità di intervento integrato in riabilitazione e metodologie e tecniche di riabilitazione in età evolutiva.

E.1 Corso integrato di Metodologia e tecniche della riabilitazione motoria speciale (cinesiologia, cinesiterapia, terapia occupazionale, protesiologia ed ortesiologia, massoterapia speciale ed ergonomia).

Settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.2 Corso integrato di Metodologia e tecniche della riabilitazione in neuropsichiatria infantile.

Settori: F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.3 Corso integrato di Medicina materno-fetale.

Settori: F19A Pediatria, F20X Ginecologia ed ostetricia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.4 Corso integrato di Economia sanitaria.

Settori: F22A Igiene generale e specialistica, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, P01B Politica economica.

E.5 Attività di tirocinio pratico: da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale; il tirocinio comporta una progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II Semestre

Area F - *Metodi e tecniche della riabilitazione speciale* (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi e le metodologie di riabilitazione neuropsicologica, di intervento riabilitativo nelle disabilità viscerali, nonché le nozioni fondamentali di medicina sociale, legislazione ed organizzazione sanitaria.

F.1 Corso integrato di Metodologia e tecniche della riabilitazione neuropsicologica.

Settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

F.2 Corso integrato di Riabilitazione delle disabilità viscerali e delle disabilità speciali.

Settori: F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia, F07H Reumatologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F.3 Corso integrato di Igiene generale e speciale, medicina sociale e medicina del lavoro.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, Q05A Sociologià generale.

F.4 Corso integrato di Diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F.5 Attività di tirocinio pratico: da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA B - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver compiuto in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741):

definizione in 10 casi del programma di riabilitazione;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età evolutiva;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età adulta;

osservazione del trattamento riabilitativo di almeno n. 20 soggetti (o per almeno 150 ore) in età evolutiva e di almeno n. 20 soggetti (o per almeno 150 ore) in età adulta geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica), effettuato sotto la guida del fisioterapista di almeno n. 50 soggetti (o per almeno 250 ore) in età evolutiva e di almeno n. 100 soggetti (o per almeno 600 ore) in età adulta e geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica), effettuato autonomamente in almeno n. 40 soggetti (o per almeno 300 ore) in età evolutiva e in 100 soggetti (o per almeno 1.000 ore) in età adulta e/o geriatrica;

relazione scritta ed esposizione di n. 8 casi clinici completi di valutazione e programmazione del piano di trattamento;

compilazione di n. 10 cartelle cliniche riabilitative;

effettuazione di n. 4 consegne scritte;

effettuazione di almeno 100 delle seguenti procedure terapeutiche: valutazione funzionale, chinesiologia e neurologia, tests muscolari ed articolari, massoterapia muscolare e connettivale, linfodrenaggio manuale, terapia strumentale ed idroterapia, chinesiterapia, terapia manuale, rieducazione neuromotoria, neuropsicologica e psicomotoria, rieducazione respiratoria, rieducazione cardiologica, rieducazione viscerale, terapia occupazionale ed ergonomia;

frequenza, a rotazione e per almeno un mese ciascuno, delle seguenti strutture cliniche: chirurgia generale, chirurgie specialistiche, geriatria, medicina generale, medicina specialistica, medicina materno-infantile, neurologia, neuropsichiatria, ortopedia, recupero e rieducazione funzionale, reumatologia.

Capo IV

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER INFERMIERE

Art. 77.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

77.1. — Il corso di diploma universitario per infermiere ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di «infermiere» (responsabile dell'assistenza generale infermieristica).

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in n. 150 unità.

77.2. — Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, ai sensi del decreto ministeriale della sanità 14 settembre 1994, n. 739.

Art. 78.

Ordinamento didattico

78.1. — Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio guidato correlato ad attività cliniche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriali, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolare settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazione, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

78.2. — Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, le basi culturali di fisiopatologia necessarie per seguire gli atti medici, anche nelle loro applicazioni pratiche, nonché le conoscenze teoriche del nursing; lo studente deve saper applicare, anche attraverso il tirocinio, le conoscenze relative alla propria pratica professionale secondo lo specifico profilo e saper partecipare alla identificazione dei bisogni di salute ed alla identificazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globalmente richiesta riguardo a singole persone ed alla collettività, nella garanzia di una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, deve conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico-legali della professione; deve infine sapersi orientare per ulteriori approfondimenti specialistici.

Sono settori costitutivi non rinunciabili di corso di D.U.: Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, F03X Genetica medica, F05X Microbiologia medica e clinica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07H Reumatologia, F07I Malattie Infettive, F08A Chirurgia generale, F11B Neurologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F19A Pediatria generale e specialistica, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, M05X Discipline demoetnoantropologiche, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

78.3. — Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA A - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I ANNO - I Semestre

Area A - *Propedeutica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le cognizioni necessarie per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, le conoscenze di base sulla ereditarietà e sui fenomeni fisiologici, anche in correlazione con l'individualità psicologica e le realtà sociali ed ambientali; deve apprendere i principi culturali e professionali di base, che orientano il processo, la concettualità, l'agire infermieristico nei confronti della persona assistita e della collettività; lo studente deve infine iniziare ad applicare questi principi in strutture sanitarie assistenziali accreditate.

A.1 Corso integrato di Fisica medica, statistica ed informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di Chimica medica e biochimica.

Settori: E05A Biochiniica.

A.3 Corso integrato di Biologia e genetica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4 Corso integrato di Anatomia umana e istologia (crediti 1.4).

Settori E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 Corso integrato di Infermieristica generale e teoria del nursing.

Settori: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

A.6 Corso di Inglese scientifico (crediti 0.7).

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture assistenziali e servizi di sanità pubblica (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II Semestre

Area B - *Fisiopatologica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve conoscere i principali meccanismi di funzionamento e regolazione di organi ed apparati; deve conoscere le principali malattie, nonché i fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici; deve inoltre confrontare le conoscenze acquisite con la pratica del nursing, in particolare rivolgendosi ad identificare il livello di autonomia presen-

tato dalla persona assistita, dei suoi bisogni manifesti, delle sue capacità, anche in relazione alle sue caratteristiche fisiche, psichiche e sociali.

B.1 Corso integrato di Fisiologia e scienza dell'alimentazione.

Settori: E06A Fisiologia umana, E06B Scienze dell'alimentazione, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

B.2 Corso integrato di Microbiologia e microbiologia clinica.

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

B.3 Corso integrato di Patologia fisiopatologia generale.

Settore: F04A Patologia generale.

B.4 Corso integrato di Immunologia, immunoematologia e patologia diagnostica clinica.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

B.5 Corso integrato di Metodologia infermieristica applicata.

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

B.6 Attività di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali, rivolto all'apprendimento di attività infermieristiche di base (700 ore nell'intero anno).

II ANNO

Area C - *Medicina clinica* (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve saper valutare le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle principali malattie, al trattamento, alle abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all'ospedalizzazione, agli interventi assistenziali nelle varietà della vita e nelle più comuni situazioni cliniche, ivi comprese quelle materno-infantili; deve acquisire le capacità di rispondere alle esigenze dei malati acquisendo le conoscenze necessarie a pianificare, fornire, valutare un'assistenza infermieristica globale per individui, famiglie, gruppi; deve approfondire le conoscenze relative alle problematiche etico-deontologiche nella cura e nell'assistenza alle persone; deve acquisire le conoscenze necessarie per utilizzare in modo appropriato le metodologie orientate all'informazione, all'istruzione, all'educazione sanitaria. Nel corso del tirocinio lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare, analizzate, sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione, valutazione dell'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa per malati affetti dalle diverse patologie, nonché agli aspetti informativi, educativi, di sostegno in relazione ai percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici messi in atto.

I Semestre

C.1 Corso integrato di Medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale e principi di farmacologia generale ed applicata).

Settori: E07X Farmacologia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale.

C.2 Corso integrato di Igiene, epidemiologia e statistica medica.

Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.3 Corso integrato di Infermieristica clinica I (applicata alla medicina interna ed alla chirurgia generale).

Settori: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.4 Corso integrato di Scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale e pedagogia).

Settori: M05X Discipline demoetnoantropologiche, M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

C.5 Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

II Semestre

C.6 Corso integrato di Medicina materno-infantile, compresa la puericultura.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F23B Scienze infermieristiche pediatriche, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

C.7 Corso integrato di Tecniche infermieristiche applicate alla medicina clinica specialistica (crediti 2.3).

Settori: F04C Oncologia medica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F10X: Urologia, F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria, F13B Malattie odontostomatologiche, F14X Malattie apparato visivo, F17X Malattie cutanee e veneree, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.8 Corso integrato di Elementi di Chirurgia e di tecniche infermieristiche applicate alla chirurgia.

Settori: F08A Chirurgia generale, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.9 Corso integrato di Infermieristica clinica II (in relazione ai C.i. C7-9).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.10 Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1.000 nell'intero anno).

III ANNO - I Semestre

Area D - *Organizzativa e d'infermieristica applicata* (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle dinamiche relazionali nei diversi ambiti comunitari, deve conoscere i principi d'igiene generale, personale, dell'alimentazione, degli ambienti; deve conoscere

principi e norme relativi all'igiene ospedaliera, alla prevenzione ed al controllo delle infezioni ospedaliere e comunitarie.

D.1 Corso integrato di Psicologia, sociologia ed igiene mentale (crediti 0.6).

Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

D.2 Corso integrato di Economia sanitaria (crediti 0.8).

Settori: F22A Igiene generale e specialistica, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B Economia sanitaria.

D.3 Corso integrato di Medicina clinica e delle disabilità (geriatria, ortopedia, medicina fisica e riabilitativa - crediti 1.0).

Settori: F07A Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

D.4 Corso integrato di Psichiatria ed igiene mentale.

Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.5 Corso integrato di Infermieristica clinica III (relativo al c.i. D.3).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

D.6 Attività tutoriali e di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II Semestre

Area E - *Medicina clinica d'emergenza ed infermieristica comportamentale* (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche e principi comportamentali relativi alle attività infermieristiche, comprese quelle proprie delle situazioni d'urgenza, per le quali deve essere in grado di applicare, analizzare e sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica per malati dell'area critica secondo percorsi diagnostico-terapeutici medicochirurgici prestabiliti; deve conoscere i principi etici che costituiscono le basi del consenso informato e delle valutazioni di pertinenza dei Comitati di bioetica; lo studente deve inoltre essere in grado di valutare l'andamento del servizio infermieristico con particolare riferimento ai diversi ambiti sociali ed ai principi generali che egli ha appreso riguardo al costo dell'assistenza, nonché ai principi di medicina legale, deontologia generale e professionale e diritto sanitario.

E.1 Corso integrato di Medicina e Chirurgia d'urgenza e terapia intensiva.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

E.2 Corso integrato di Scienze umane, storia e filosofia della medicina. Settori: F02X Storia della Medicina, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.3 Corso integrato di Diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

E.4 Corso integrato di Infermieristica clinica IV (relativo al c.i. E.1 ed alla deontologia professionale).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.5 Attività tutoriali e di tirocinio professionale da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA B - *Standard formativo pratico di tirocinio*

Il tirocinio professionale ha lo scopo di far conseguire capacità professionali rivolte alla individuazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globale richiesta dagli obiettivi formativi, sulla base delle conoscenze e capacità acquisite.

La responsabilità della pianificazione e del coordinamento del tirocinio professionale è affidata a docenti di area infermieristica. Lo studente svolge il tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati.

Lo studente alla fine del primo anno di corso deve:

a. aver svolto 700 ore di tirocinio nei seguenti settori:

a1. reparti di medicina e chirurgia generale ore 300;

a2. servizi di Sanità pubblica (preventivi, distrettuali, di tutela materno-infantile, per anziani, di salute mentale) ore 160;

a3. 240 ore utilizzabili dallo studente per percorsi opzionali di tirocinio rivolto ad approfondire aspetti assistenziali specifici;

b. essere in grado di:

b1. saper identificare bisogni fisici, psicologici e sociali della persona nelle diverse età della vita integrando le conoscenze teoriche con quelle pratiche;

b2. saper agire in modo coerente con la concettualità infermieristica e con i principi della professione nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo ed in relazione alle responsabilità richieste dal suo livello formativo;

b3. dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni efficaci con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con le persone che si interessano di quella persona;

b4. dimostrare di possedere i fondamenti delle capacità organizzative, tecniche ed investigative nel pianificare ed applicare gli interventi assistenziali di base alla persona e/o a gruppi;

b5. riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e quelle dei membri dell'équipe assistenziale, stabilendo relazioni, partecipando alle attività ed apportando contributi costruttivi;

b6. comprendere le finalità dei servizi sanitari territoriali e saper valutare la risposta di tali servizi ai principali bisogni del cittadino.

Lo studente, alla fine del secondo anno di corso, deve:

a. avere effettuato 1.000 ore di tirocinio nei seguenti settori:

a1. assistenza infermieristica di base in medicina generale e specialistica, e chirurgia generale e specialistica con riguardo anche a metodologie e problemi ine-

renti particolari aspetti clinici e la medicina tecnologica (cardiovascolare, nutrizione clinica, monitoraggio del paziente clinico, ecc.) (ore 500).

*a*2. assistenza infermieristica specialistica in ostetricia e ginecologia, neonatologia e pediatria (ore 200);

*a*3. 300 ore in aree opzionali, anche su indicazione dello studente, tra assistenza infermieristica di comunità, servizi di assistenza domiciliare, servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali di tutela della salute, prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione di condizioni morbose, inabilità, disagio;

b. essere in grado di:

*b*1. identificare le necessità di aiuto fisiche, psicologiche e sociali delle persone nelle varie età della vita, nei vari ambiti sociali e rispondere ad esse nel contesto di un'azione multiprofessionale;

*b*2. fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici fondamentali della professione ed adattare tali prestazioni alla persona assistita, in relazione alle diverse patologie, nei differenti settori operativi e nelle diverse età;

*b*3. promuovere efficaci rapporti educativi finalizzati alla prevenzione della malattia, al mantenimento ed al recupero di un soddisfacente stato di salute.

Lo studente alla fine del terzo anno di corso, deve:

a. aver effettuato almeno 900 ore di tirocinio nei seguenti settori:

servizi di medicina generale e specialistica, compresa la geriatria

servizi di chirurgia specialistica

psichiatria

area critica

assistenza domiciliare

servizi di tutela della salute dei luoghi di lavoro

servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali.

b. aver effettuato altre 400 ore in settori scelti dallo studente;

c. essere in grado di:

*c*1. identificare i problemi e i bisogni individuali che richiedono assistenza infermieristica in settori altamente specialistici;

*c*2. pianificare e fornire l'assistenza per risolvere i problemi e soddisfare i bisogni;

*c*3. pianificare, fornire, valutare l'assistenza infermieristica rivolta a persone sane e malate, sia in ospedale che nella comunità, promuovendo stili di vita positivi per la salute e incoraggiando la partecipazione, l'autofiducia, l'autodeterminazione, l'autoassistenza dell'individuo e della collettività in ogni campo correlato con la salute;

*c*4. contribuire ad organizzare l'assistenza infermieristica globale attraverso un utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, assicurando un progressivo miglioramento della qualità assistenziale;

*c*5. analizzare i risultati di ricerche svolte individuandone le possibilità applicative; ricercare e sistematizzare dati nelle realtà operative;

*c*6. valutare la qualità dell'assistenza infermieristica attraverso l'utilizzo di strumenti e metodologie di VRQ;

*c*7. collaborare alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed educazione alla salute nei luoghi di lavoro;

*c*8. interagire e collaborare attivamente con équipe intra e interprofessionali al fine di programmare e gestire interventi infermieristici multidimensionali;

*c*9. dimostrare capacità didattiche orientate all'informazione, istruzione ed educazione degli utenti, dei loro familiari, della collettività, del personale collaborante;

*c*10. dimostrare di aver compreso e di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative a:

valutazione della organizzazione, pianificazione e della attività infermieristica;

valutazione delle azioni in termini deontologici ed in relazione ai criteri bioetici.

Capo V

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Art. 79.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

79.1. — Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «Tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in n. 30 unità.

79.2. — Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere, nell'ambito degli atti di propria competenza, attività di laboratorio relativa ad analisi biochimiche e biotecnologiche, microbiologiche, virologiche, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di genetica, di immunometria, ivi comprese le tecniche radioimmunologiche, di citopatologia e di anatomia patologica e istopatologia, con responsabilità relativa all'ambito tecnico delle prestazioni, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 745.

Art. 80.

Ordinamento didattico

80.1. — Il corso di diploma prevede attività didattiche di natura teorica con esami relativi ai corsi di ciascun semestre ed attività didattica di natura pratica di tirocinio con esami annuali pari all'orario complessivo stabilito. Il corso è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche ed attività pratiche comprendenti attività tutorate di tirocinio, di studio guidato, esercitazioni, seminari, di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far

acquisire esperienze in particolari settori della formazione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

80.2. — Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, l'apprendimento dei principi di funzionamento della strumentazione analitica, le basi metodologiche del processo analitico per le analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica, comprese le analisi farmacotossicologiche e di galenica farmaceutica, biotecnologiche, immunoematologiche, immunometriche con metodo radio-immunologico, genetiche e di anatomo-cito-istopatologie e sala settoria, i principi di sicurezza di laboratorio e di radioprotezione.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.:

Settori: B01B Fisica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia, F22A Igiene generale ed applicata, K10X Misure elettriche ed elettroniche, V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

80.3. — Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA A - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.*

I ANNO - I Semestre

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A.1 Corso integrato di Fisica, statistica e informatica.

Settori: A01D Matematiche complementari, B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica, K10X Misure elettriche ed elettroniche.

A.2 Corso integrato di Chimica e propedeutica biochimica.

Settori: C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di Biologia e genetica.

Settori: E04B Biologia molecolare, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4 Corso integrato di Anatomia umana ed istologia.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 Inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extra ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II Semestre

Area B - *Biochimica, microbiologia e fisiologia* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

B.1 Corso integrato di Chimica biologica e biochimica clinica. Settore: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica.

B.2 Corso integrato di Microbiologia e microbiologia clinica. Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

B.3 Corso integrato di fisiologia umana.

Settori: E06A Fisiologia umana, E10X Biofisica medica.

B.4 Corso integrato di Organizzazione di laboratorio biomedico ed economia sanitaria.

Settori: E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, P02A Economia aziendale, Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro.

B.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri finalizzata all'apprendimento dei fondamenti delle analisi di laboratorio e dell'organizzazione di laboratorio biomedico (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I Semestre

Area C - *Fisiopatologia generale* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

C.1 Corso integrato di Patologia generale.

Settore: F04A Patologia generale.

C.2 Corso integrato di Microbiologia clinica.

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

C.3 Corso integrato di Fisiopatologia generale.

Settore: F04A Patologia generale.

C.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II ANNO - II Semestre

Area D - *Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia* (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana, comprese quelle radioimmunologiche, nonché principi di igiene e sicurezza, organizzazione sanitaria e controllo di qualità, deontologia ed etica professionale.

D.1 Corso integrato di Patologia clinica e citopatologia.

Settore: F04B Patologia clinica.

D.2 Corso integrato di Immunologia ed immunoematologia.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

D.3 Corso integrato di Istopatologia.

Settori: F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomoistopatologia.

D.4 Corso integrato di Bioetica, deontologia ed etica professionale. Settore: F02X Storia della medicina.

D.5 Corso integrato di Igiene generale ed applicata, medicina legale e norme di sicurezza e radioprotezione.

Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

D.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri accreditati (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO

Area E (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le metodiche di analisi in patologia clinica, biochimica clinica e microbiologia clinica, anatomia patologica e cito-istopatologia comprese le tecniche settorie, nonché le metodiche di analisi in genetica medica e di tossicologia e galenica farmaceutica.

I Semestre

E.1 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di patologia clinica e immunoematologia.

Settori: F04B Patologia clinica, F04A Patologia generale.

E.2 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia.

Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

E.3 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di biochimica clinica.

Settore: E05B Biochimica clinica.

E.4 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di anatomia patologica.

Settori: F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomoistopatologia.

II Semestre

E.5 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di citopatologia ed istopatologia.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anato-istopatologia.

E.6 Corso integrato di Farmacotossicologia e galenica farmaceutica.

Settore: E05B Biochimica clinica, E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica.

E.7 Corso integrato di Citogenetica e genetica medica.

Settore: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

E.8 Corso integrato di Patologia clinica e patologia molecolare. Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

E.9 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri accreditati, compresa la sala settoria (nell'anno: 1.300 ore).

TABELLA B - *Standard formativo pratico e di tirocinio*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato e compiuto, per quanto di sua competenza, i seguenti atti, in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio (D.M. 745/1994), nella misura minima sotto indicata:

300 procedure pre-analitiche su materiali biologici

300 procedure analitiche di materiali biologici, sia manuali che semiautomatiche che automatiche nei diversi settori di laboratorio

300 preparazioni ematologiche

100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico

100 preparazioni di sedimenti urinari

050 preparazioni di esami delle feci compresa la ricerca di parassiti

100 procedure per dosaggi EIA, ELISA, etc.

100 procedure per dosaggi radioimmunologici (RIA)

100 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale

120 procedure per separazione e identificazione elettroforetica di proteine e di isoenzimi e fattori della coagulazione

100 preparazioni citologiche ottenute sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati

100 procedure di tipizzazione batterica e virale partecipazione all'allestimento di 2 nuove metodiche analitiche

020 preparazioni di emocomponenti, concentrati eritrocitari e piastrinici

partecipazione alle procedure: di sicurezza e qualità

partecipazione alla esecuzione di analisi di urgenza di laboratorio

020 procedure di preparazione all'esecuzione del riscontro diagnostico autoptico

100 preparati istopatologici (allestimento, taglio, colorazioni di routine)

100 preparati di citologia

100 preparati di colposcopia (colorazioni)

100 preparati isto-citoatologici colorati con tecniche istochimiche ed immunoistochimiche

100 preparati per indagini citogenetiche

030 procedure per estrazione di DNA e/o RNA

030 procedure di preparazione per Southern Blot e P.C.R.

procedure per allestimento di 50 colture cellulari

020 preparazioni di sacche per nutrizione parenterale rispettivamente con tecnica manuale e computer-guidata

020 preparazioni di mescolanze rispettivamente di antiblastici e farmaci per via infusionale

010 preparazioni di galenici e magistrali rispettivamente di forme solide, liquide, semisolide, ad uso orale, dermatologico e rettale

020 preparazioni di soluzione ad uso disinfettante

050 procedure analitiche cromatografiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 5 giugno 1997

Il rettore: CRESCENTI

97A4861

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 9 giugno 1997

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071, recante modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, recante disposizioni sulla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 9 maggio 1969, n. 168, recante, tra l'altro, norme sull'autonomia delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli articoli 2, 9 e 16 recanti norme sull'istituzione, l'ordinamento didattico e l'attivazione dei corsi di diploma universitario;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica datato 31 gennaio 1992 recante, tra l'altro, l'autorizzazione per l'Università di Reggio Calabria ad istituire i corsi di diploma universitario;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1992, recante, tra l'altro, la tabella XXXI-*quater* relativa ai corsi di diploma universitario che la facoltà di agraria può rilasciare;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 15 giugno 1995;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 recante l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche dell'Università di Reggio Calabria di recepimento delle osservazioni del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che, nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto di cui ai decreto del Presidente della Repubblica citato n. 1240/1983, e successive modificazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato con l'istituzione dei corsi di diploma universitario in «tecnologie alimentari - orientamento in tecnologie degli olii e grassi alimentari» e in «produzioni vegetali - orientamento in tecnica vivaistica» presso la facoltà di agraria:

Articolo unico

L'art. 1, punto *b)*, relativo alla facoltà di agraria è così modificato:

«*b)* agraria, con i corsi di laurea in scienze agrarie e in scienze forestali ed i diplomi universitari in "tecnolo-

gie alimentari - orientamento in tecnologie degli olii e grassi alimentari" e in "produzioni vegetali - orientamento in tecnica vivaistica"».

L'art. 35 relativo alla facoltà di agraria è così modificato:

«La facoltà di agraria conferisce le lauree in scienze agrarie, in scienze forestali e i diplomi universitari in "tecnologie alimentari - orientamento in tecnologie degli olii e grassi alimentari" e in "produzioni vegetali - orientamento in tecnica vivaistica"».

Dopo l'art. 60 sono inseriti i seguenti nuovi articoli e titolazione con conseguente scorrimento della numerazione successiva:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN PRODUZIONI VEGETALI
(Orientamento in tecnica vivaistica)

Art. 1 (*Diploma Universitario*). — Presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Reggio Calabria è istituito il diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in «Produzioni vegetali».

Il corso di studi ha il compito di preparare diplomati universitari con competenze nel settore della produzione vivaistica per scopi agricoli, forestali, ornamentali e paesaggistici secondo il disposto della legge 10 aprile 1991, n. 129.

Il corso degli studi ha durata triennale. L'iscrizione ai corsi regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il diploma è articolato nell'orientamento «tecnica vivaistica». Il profilo professionale specifico dell'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

Il diploma nasce con intento sperimentale e prevede eventuale revisione al termine del primo ciclo.

Art. 2 (*Corsi di laurea e di diploma universitario affini*). — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982, XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989), e ai diplomi universitari di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* del 11 maggio 1992).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il corso di diplomi non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successivi aggiornamenti.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea di altra facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 3 (*Articolazione del corso degli studi*). — La durata degli studi del corso di diploma è fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. Le rimanenti 1600 ore saranno destinate alla formazione professionale e specifica suddivise in corsi equivalenti a non meno di sedici annualità. Di queste 1600 ore, 900 sono attribuite obbligatoriamente ad area didattica della formazione di base (500 ore) e ad aree della fomazione professionale di base (400 ore).

Delle rimanenti 700 ore, almeno 500 saranno destinate alla formazione professionale specifica. Le restanti 200 ore, a completamento del monte ore (1800 ore) saranno utilizzate dalla facoltà che le ripartirà autonomamente in aree attinenti la formazione di base comune, professionale di base e/o specifica, all'atto della predisposizione del manifesto annuale.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità è fissato in sedici.

Alla fine del primo anno del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le lingue straniere e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato, con esito positivo, gli esami relativi agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali a sedici.

L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica e predisposto sotto la guida di un docente. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se ha frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Su proposta della facoltà verranno indicate, nel regolamento di Ateneo, le aree gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 4 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti all'anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico, così come previsto dall'applicazione della legge n. 341/1990. I settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 della *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Università.

Art. 6 (*Articolazione del corso di diploma*).

1. Formazione di base comune (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1. - Matematica 100 ore.

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A02A; A02B; A04A; K05B; K05A; S01A.

Area 2. - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B01A; B01B.

Area 3. - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C01A; C03X; C02X; C05X; G07A; G07B.

Area 4. - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere quindi il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Raggruppamenti disciplinari: E05A; E04B; G07A; G07B; E01E.

Area 5. - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi vegetali.

Raggruppamenti disciplinari: E05A; E01E; E03A; E02C; E01A; E01B; G01X; E11X; E04B; G02A; G02B; G02C.

Area 6. - Economia generale ed applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni agricole, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione agraria. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti vegetali e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G01X; P01A.

2. Formazione professionale di base (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7. - Agronomia e produzione vegetale (150 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento. Dovranno essere fornite le conoscenze essenziali relative all'agroecosistema ed ai sistemi colturali che sono in grado di finalizzarne il funzionamento a scopi produttivi, nel rispetto e nella tutela del sistema stesso. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Raggruppamenti disciplinari: G02A; G02B; G02C.

Area 8. - Genetica agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Raggruppamenti disciplinari: G01X.

Area 9. - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Raggruppamenti disciplinari: G06A; G06B.

Area 10. - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare dovrà comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli, della nutrizione delle piante e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema.

Raggruppamento disciplinare: G07A; G07B.

Area 11. - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del ruolo dei microorganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta (fertilità del suolo, degradazione dei materiali organici, fissazione simbiotica dell'azoto, meccanismi microbiologici di decontaminazione). Devono essere sviluppati anche i temi della selezione, competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante.

Raggruppamenti disciplinari: G08B.

Area 12. - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole con particolare riguardo alle colture erbacee ed arboree. Egli dovrà inoltre conoscere gli aspetti essenziali della gestione delle acque in particolare i principi delle irrigazioni e del drenaggio.

Raggruppamenti disciplinari: G05A; G05B; G05C.

3. Formazione professionale specifica (500 ore).

Area 13. - Agronomia e produzione vegetale (250 ore).

Lo studente oltre ad approfondire le conoscenze sulle problematiche generali connesse alla propagazione delle piante, dovrà acquisire le necessarie competenze professionali sulle tecniche di produzione e allevamento di semenzali, di piante autoradicate, innestate e micropropagate ed inoltre sulle tematiche relative alla tecnica vivaistica per la realizzazione e la gestione di un moderno vivaio industriale.

Raggruppamenti disciplinari: G02A; G02B; G02C.

Area 14. - Difesa delle colture (100 ore).

Lo studente oltre ad approfondire le conoscenze sui rapporti fra agente dannoso e pianta ospite, dovrà acquisire le necessarie competenze professionali sulle malattie delle piante di origine parassitaria e non, e inoltre sulla biologia la dinamica di popolazione e i danni dei principali fitofagi, nonché sulle strategie di lotta e di controllo integrato in vivaio.

Raggruppamenti disciplinari: G06A; G06B.

Area 15. - Economia generale e applicata (50 ore).

Lo studente acquisirà nozioni in tema di normative e procedure giuridiche e fiscali nonché informazioni sulle vigenti normative legislative, relative al profilo professionale in oggetto.

Raggruppamenti disciplinari: G01X; N03X.

Area 16. - Controllo e gestione del sistema vivaistico (100 ore).

Lo studente deve essere in grado di progettare vivai, di programmarne e dirigerne la gestione e di controllarne i risultati in particolare sotto il profilo delle sistemazioni idraulico-agrarie, degli apprestamenti di protezione, degli impianti di climatizzazione, irrigazione, e drenaggio nonché delle macchine per la meccanizzazione e automazione delle operazioni di coltivazione, trasporto ed imballaggio.

Raggruppamenti disciplinari: G05A; G05B.

Tirocinio (200 ore).

Il tirocinio della durata di 200 ore, si svolgerà sotto la guida di un docente designato dal consiglio di corso di laurea, la frequenza al tirocinio pratico, come per i corsi, è obbligatoria. La valutazione del tirocinio spetta ad una commissione nominata dal rettore e composta dal presidente del corso di diploma o da un suo rappresentante e da quattro docenti designati dal consiglio di corso.

Le restanti 200 ore, a completamento del monte ore (1800 ore), saranno utilizzate dalla facoltà come stabilito nel disposto di cui all'art. 3 secondo comma.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNOLOGIE ALIMENTARI (Orientamento in tecnologie degli olii e grassi alimentari)

Art. 1 (*Diploma universitario*). — Presso la facoltà di Agraria dell'Università degli studi di Reggio Calabria è istituito il diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in «Tecnologie alimentari».

Il corso di studi ha il compito di preparare diplomati universitari con competenze nel settore delle sostanze grasse alimentari idonei alla qualifica professionale di tecnologo degli olii e grassi alimentari secondo il disposto della legge 10 aprile 1991 n. 129.

Il corso degli studi ha durata triennale. L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il Consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341, 1990.

Il diploma è articolato nell'orientamento «Tecnologie degli olii e grassi alimentari». Il profilo professionale specifico dell'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

Il diploma nasce con intento sperimentale e prevede eventualmente revisione al termine del primo ciclo.

Art. 2 (*Corsi di laurea e di diploma universitario affini*). — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di Agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI *Gazzetta Ufficiale* 19 Aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989), e ai diplomi universitari di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1992).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi a livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successivi aggiornamenti.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di diploma universitario cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea di altra facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 3 (*Articolazione del corso degli studi*). — La durata degli studi del corso di diploma è fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1.800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. Le rimanenti 1600 ore saranno destinate alla formazione professionale e specifica suddivise in corsi equivalenti a non meno di sedici annualità. Di

queste 1600 ore, 900 sono attribuite obbligatoriamente ad area didattica della formazione di base (500 ore) e ad aree della formazione professionale di base (400 ore).

Delle rimanenti 700 ore, almeno 500 saranno destinate alla formazione professionale specifica. Le restanti 200 ore, a completamento del monte orario (1800 ore) saranno utilizzate dalla facoltà che le ripartirà autonomamente in aree attinenti la formazione di base comune, professionale di base e/o specifica, all'atto della predisposizione del manifesto annuale.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati.

Il corso di insegnamento integrato costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità fissato in sedici.

Alla fine del primo anno del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal Consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal Consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, deve fare ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali a sedici.

L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica e predisposto sotto la guida di un docente. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se ha frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Su proposta della facoltà, verranno indicate, nel regolamento di Ateneo, le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 4 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il Consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il Consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti all'anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico, così come previsto dall'applicazione della legge n. 341/1990. I settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 della *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal Consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'università.

Art. 6 (*Articolazione del corso di diploma*).

1. Formazione di base comune (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1. - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica; del calcolo differenziale e integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni e la ricerca di correlazioni fra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti: disciplinari: A02A; A02B; A04A; K05B; K05A; S01A.

Area 2. - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire e nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei

processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B01A; B01B.

Area 3. - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale, iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C01A; C02X; C03X; C05X; G07A; G07B.

Area 4. - Chimica fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica; deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema. Deve e conoscere le teorie cinetiche delle reazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti. Deve conoscere infine le proprietà e i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi, emulsioni, gel, ecc.

Raggruppamenti disciplinari: C02X.

Area 5. - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici, con particolare riferimento ai processi fermentativi e alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione.

Deve inoltre approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione e alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico e in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Raggruppamenti disciplinari: E05A; E04B; G07A; G07B; E01E.

Area 6. - Biologia generale e applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche, vegetali e animali. Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni e i fenomeni di membrana.

Raggruppamenti disciplinari: E05A; E01E; E03A; E02C; E01A; E01B; G04X; E11X; E04B; G02A; G02B; G02C; E02A; E02B; G09B; G09C; G09A.

Area 7. - Economia generale ed applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'impresa alimentare nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale. Deve acquisire inoltre le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Raggruppamenti disciplinari: G01X; I27X; P02A; P02D.

2. Formazione professionale di base (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 8. - Produzioni vegetali e/o animali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata ma sistematica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie. Deve acquisire in questo corso nozioni generali riguardanti le tecniche di coltivazione e coglierne in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Raggruppamenti disciplinari: G02A; G02B; G02C; G09B; G09C.

Area 9. - Microbiologia applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza della specie microbiche di interesse industriale e alimentare. Deve inoltre acquisire i principi della moltiplicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati. Devono essere gettate in questo corso le basi per lo studio delle microbiologia alimentare, delle interazioni microorganismi-prodotto e micro-processo e dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) di prevenzione delle contaminazioni microbiche.

Raggruppamenti disciplinari: G08B; V31B.

Area 10. - Tecnologie alimentari (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un processo in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche.

Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto) lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico-pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono più importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Raggruppamenti disciplinari G08A.

Area 11. - Ingegneria alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie tipiche del settore di orientamento. Il corso è dedicato alla conoscenza degli impianti con particolare riferimento ai problemi di automazione, controllo e manutenzione. Lo studente dovrà inoltre acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica. Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Raggruppamenti disciplinari: G05A; G05B; G05C.

Area 12. - Legislazione alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale e specifico con lo scopo di familiarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca e il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali). Deve essere avviato in questa fase lo studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del D.U.

Raggruppamenti disciplinari: N03X; N04X; N05X; N10X.

Area 13. - Alimentazione e nutrizione umana (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della fisiologia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia. Egli deve anche acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti di nutrienti e antinutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Raggruppamenti disciplinari: E06A; V30B.

3. Formazione professionale specifica (500 ore).

Area 14. - Produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze specifiche delle tecniche relative alle materie prime utilizzate nel settore di competenza del diploma, nonché ai criteri della loro salvaguardia. Raggruppamenti disciplinari: G02A; G02B; G06A; G06B.

Area 15. - Produzione animale (50 ore).

La trattazione deve essere tale da impartire allo studente quelle cognizioni di nutrizione e di allevamento degli animali di interesse zootecnico che gli permettano di valutare sia la produzione che la qualità delle produzione ottenute; nel caso particolare; burro, lardo, strutto, pancetta, oli di pesce, ecc. Raggruppamenti disciplinari: G09B; G09C; V32A; V32B.

Area 16. - Chimica e tecnologia delle sostanze grasse (150 ore).

Le materie che confluiscono in quest'area debbono fornire allo studente, oltre alle nozioni di base di chimica conoscenze specifiche applicative per la corretta elaborazione, stabilizzazione e conservazione delle sostanze grasse e conoscenze specifiche relative ai processi tecnologici in termini di bilanci energetici e di pratica applicazione delle operazioni unitarie dell'industria alimentare.

Raggruppamenti disciplinari: G08A; G08B.

Area 17. - Controllo e gestione della qualità (200 ore).

Conoscenza delle procedure di controllo sensoriale, biologico, chimico e microbiologico delle materie prime dei prodotti di trasformazione, integrate con quelle relative al controllo dei processi, degli impianti, delle strutture e delle procedure per la gestione dei sistemi di qualità aziendale.

Raggruppamenti disciplinari; G08A; G08B; G05A; G05B; G05C; G02B; C09X.

Area 18. - Ingegneria alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire. conoscenze pratiche relative al ciclo dell'acqua nell'industria olearia con particolare riferimento agli impianti di approvvigionamento, depurazione, smaltimento e riutilizzazione. Particolare attenzione viene dedicata alla depurazione di acque reflue mediante irrigazione e ad impianti a bassa tecnologia in grado di assicurare una elevata affidabilità anche in presenza di limitate dimensioni.

Raggruppamenti disciplinari: G05A; G05B; G05C; G08A; G08B.

Tirocinio (200 ore).

Il tirocinio, della durata di 200 ore, si svolgerà sotto la guida di un docente designato dal Consiglio di corso di laurea. La frequenza al tirocinio pratico, come per i corsi, è obbligatoria. La valutazione del tirocinio spetta ad una commissione nominata dal rettore e composta dal presidente del Corso di diploma o da un suo rappresentante e da 4 docenti designati dal Consiglio di corso.

Le restanti 200 ore, a completamento del monte ore (1800 ore), saranno utilizzate dalla facoltà come stabilito nel disposto di cui all'art. 3, secondo comma;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 9 giugno 1997

Il rettore: PIETROPAOLO

97A4878

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 23 maggio 1997, n. **2811.**

Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità (art. 10 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni - articoli 13/20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e successive modificazioni).

Il 1° gennaio 1997, dopo numerosi rinvii, è entrato in vigore l'art. 10 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360), relativo alla disciplina della circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.

Contestualmente sono entrati in vigore gli articoli del regolamento di attuazione, nei quali sono definite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei trasporti eccezionali.

Le suddette norme regolamentari sono contenute negli articoli da 13 a 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e sono state oggetto di rilevanti modifiche con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

Occorre ricordare, in via preliminare, che in base al comma 26 dell'art. 10 del nuovo codice della strada, le disposizioni dello stesso art. 10 e delle relative norme regolamentari non si applicano alle macchine agricole ed alle macchine operatrici eccezionali che saranno peraltro oggetto di una specifica circolare.

Ciò premesso, in relazione ai numerosi dubbi interpretativi scaturiti dalla prima applicazione delle nuove disposizioni regolamentari si rende necessario fornire i chiarimenti e le precisazioni di seguito elencati in ordine di articolato del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996:

art. 13, comma 1, lettera *c)*, è previsto che per le autorizzazioni di tipo «singolo», nel caso in cui sia fissato unicamente il periodo di validità, la data di effettuazione del viaggio sia comunicata dall'interessato all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione, per via telegrafica o fax, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio. Al riguardo occorre precisare che nel caso di un trasporto il cui percorso sia stato autorizzato da diversi enti la comunicazione deve essere inoltrata a ciascuno dei suddetti enti almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio. Nel caso di percorsi che richiedono un tempo di percorrenza superiore alle 24 ore dovrà essere precisato in ciascuna comunicazione il giorno in cui avverrà il transito sulle strade di competenza dell'ente a cui la stessa è indirizzata.

Qualora per avaria meccanica, o per incidenti, o per avverse condizioni atmosferiche, si rende necessario sospendere il viaggio, la ripresa dello stesso dovrà essere comunicata con gli stessi mezzi agli enti ancora interessati dal percorso residuo;

art. 13, comma 2, lettera *c)*, è previsto tra le condizioni necessarie per il rilascio delle autorizzazioni periodiche, che durante tutto il periodo di validità delle stesse, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia.

Al riguardo si ritiene necessario fornire ulteriori indicazioni per chiarire il significato che nell'ambito della disposizione in esame occorre dare ai termini «natura» e «tipologia».

Per «natura» del materiale deve intendersi l'insieme delle caratteristiche fisiche, meccaniche (etc.) dello stesso (densità, rigidezza, peso specificho, etc.) che ne permettono la classificazione quale: calcestruzzo, legno, ferro, etc.

Pertanto deve intendersi che gli elementi trasportati sono della stessa natura nel caso in cui siano realizzati sempre in calcestruzzo, o in legno, o in ferro.

Nel caso di elementi di natura composita, realizzati ad esempio in cemento armato (calcestruzzo + ferro), deve farsi riferimento alla natura della componente principale, assimilando pertanto la natura del calcestruzzo a quella del cemento armato. Nella natura calcestruzzo può rientrare, quindi, anche il cemento armato e il cemento armato precompresso, in tali casi dovrà essere indicato come peso specifico quello più gravoso del cemento armato (2.5 t/m^3).

Per «tipologia» del materiale deve intendersi la caratteristica merceologica dello stesso che ne permette la classificazione quale: serbatoio, turbina, macchina operatrice, mentre le strutture in cemento armato verranno differenziate in due categorie: trave/pilastro (una dimensione prevalente rispetto alle altre) e pannello (due dimensioni prevalenti rispetto all'altra).

Pertanto deve intendersi che gli elementi trasportati sono della stessa tipologia, quando siano costituiti, ad esempio, sempre da travi o da pannelli (indipendentemente dalla sezione della stessa) o sempre da macchine operatrici (indipendentemente dall'allestimento).

Si precisa che la natura e la tipologia degli elementi oggetto del trasporto non possono mai essere identificati con quelli dell'imballaggio;

art. 13, comma 6. Le dichiarazioni di responsabilità previste al comma in esame, così come le altre dichiarazioni previste a vario titolo nelle disposizioni regolamentari relative ai trasporti eccezionali, sono redatte su carta libera;

art. 13, comma 9. Con riferimento alla formulazione dell'art. 10, comma 2, lettera *b)* del codice, si precisa che la possibilità di trasportare tre pezzi è consentita unicamente quando già per il trasporto di uno dei tre pezzi trasportati è necessario utilizzare un veicolo idoneo al trasporto eccezionale per massa;

art. 14, comma 1. Si precisa che le domande relative ad autorizzazioni che interessano le strade ed autostrade statali devono essere indirizzate al compartimento ANAS interessato dal viaggio. Nel caso in cui il percorso interessi più compartimenti, agli stessi dovrà essere richiesto il nulla-osta da parte del compartimento che ha ricevuto la domanda. È, anche, consentito richiedere autorizzazioni ai singoli compartimenti e nel caso di pagamento d'usura con indennizzo convenzionale allegare la ricevuta di pagamento ad uno dei compartimenti ed agli altri compartimenti è sufficiente allegare fotocopia fronte-retro del c/c cui è stato versato il pagamento con l'indicazione della targa e periodo temporale previa indicazione del compartimento cui è stata consegnata la ricevuta di c/c in originale.

Analoga procedura può essere seguita dalle province che rilasciano autorizzazioni che interessano le strade delle province limitrofe e dei comuni nell'ambito dello stesso territorio regionale;

art. 14, comma 3. Si precisa che i veicoli di riserva indicati nella domanda possono essere pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio e sono ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi indicati alle condizioni fissate dallo stesso comma 3;

art. 14, comma 6. Si precisa che le misure di controllo previste sono quelle indicate all'art. 13, comma 8 e si applicano con il servizio di assistenza tecnica previsto dallo stesso comma;

art. 14, comma 7. Si precisa che la dotazione dei mezzi tecnici deve essere indicata unicamente nel caso in cui gli stessi sono necessari per l'effettuazione del trasporto. A titolo esemplificativo, ove sia necessario, per superare particolari punti del percorso, movimentare gli elementi trasportati, dovrà essere indicata la dotazione di una adeguata attrezzatura di sollevamento;

art. 14, comma 8. L'indicazione dei pesi massimi ammissibili, come risultanti dai documenti prescritti dal comma 8 dell'art. 14, devono essere prodotti sia in caso di superamento dei limiti di massa, che dei limiti dimensionali;

art. 14, comma 9. I carri ferriviari non sono esentati dalla presentazione degli schemi e delle dichiarazioni previste nell'art. 14;

art. 14, comma 11. Le domande di autorizzazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto, o dal proprietario del veicolo. In tale ultimo caso, questi, quando trattasi di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di possedere i requisiti e le autorizzazioni previsti dalla legge n. 298 del 1974.

L'autorizzazione sarà intestata allo stesso soggetto che ha sottoscritto la domanda;

art. 14, comma 12. I vettori esteri, che non alleghino alla domanda di autorizzazione il documento tecnico rilasciato dalla Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, non possono ottenere l'autorizzazione;

art. 14, comma 13. Le domande di autorizzazione, con tutta la documentazione allegata devono essere conservate in apposito archivio per la durata non inferiore ad un anno per consentire di non presentare documentazione in originale o in copia conforme, qualora non siano state apportate modifiche sulla carta di circolazione;

art. 15, comma 1. Tutte le autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, resa legale, per non più di tre volte e per un periodo di validità complessivo non superiore a due anni, qualora siano rispettate le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 e con le modalità del comma 2 dello stesso articolo. Le autorizzazioni rinnovate possono anche essere prorogate purché non si superi il priodo temporale stabilito dal comma 1 dello stesso art. 15. Le autorizzazioni porogate non possono essere rinnovate, né ulteriormente prorogate;

art. 15, comma 2. La domanda di rinnovo deve essere presentata in carta legale in analogia e quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14;

art. 15, comma 3. La domanda di proroga deve essere presentata su carta legale e anticipatamente alla scadenza. Il viaggio potrà essere effettuato solo dopo che la proroga sia stata concessa. Non è necessario presentare altre marche da bollo;

art. 16, comma 3 e 4. Gli enti, di norma, non devono prescrivere la scorta per carichi e/o trasporti che eccedono solo in altezza le misure fissate dall'art. 61, qualora i richiedenti dichiarino di aver verificato che sull'intero percorso non esistano linee elettriche che determinano un franco inferiore a m 0,40 od opere d'arte con un franco inferiore a m 0,20 rispetto all'intradosso;

art. 16, comma 6. I requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abitazione delle persone atte ad eseguire detta scorta tecnica sono stabilite da apposito disciplinare tecnico (di prossima pubblicazione) approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno;

art. 16, comma 8. Il conducente del veicolo, qualora il trasporto avvenga senza scorta, o il responsabile dell'eventuale scorta (tecnica o di polizia) sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto e/o veicolo eccezionale per massa avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o su singola campata del viadotto, altro veicolo e/o trasporto eccezionale;

art. 16, comma 12. Per le procedure delle sanzioni accessorie del ritiro o della sospensione della carta di circolazione o di altri documenti di circolazione, e/o della patente di guida si rimanda a quanto stabilito dagli articoli da 216 a 218 del codice della strada;

art. 16, comma 15. Il documento tecnico degli uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è necessario solo nei casi in cui l'abbinabilità dei veicoli e dei rimorchi non sia indicata nel documento di circolazione;

art. 17, comma 5. L'obbligo previsto al comma 5 dell'art. 17 non annulla la disposizione prevista nel comma 1 dell'art. 13, lettera *c)*.

Ogni volta che nel regolamento viene usato il termine nebbia o più genericamente scarsa visibilità, deve, di norma, far riferimento ad una visibilità inferiore a 70 m.

La presente circolare, indirizzata a tutti gli enti proprietari o concessionari di strade ed autostrade, nonché alle regioni, tenuti al rilascio delle autorizzazioni per i veicoli e trasporti eccezionali, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: COSTA

Registrata alla Corte dei conti il 12 giugno 1997
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 389

97A4965

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni all'immisssione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito specificati sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

Decreto n. 800 F 1/D/R M 73/D78 del 18 giugno 1997

Specialità medicinale FLOGINAX

Confezioni

20 compresse 250 mg - A.I.C. n. 023437015,

30 compresse 250 mg - A.I.C. n. 023437027.

Motivo della revoca rinuncia della ditta Teofarma S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800 F 1/D/R M 158/D77 del 18 giugno 1997

Specialità medicinale: MOVENS - 10 supposte 100 mg - A.I.C. n. 025876032

Motivo della revoca rinuncia della ditta Inverni della Beffa S.p.a., titolare dell'autorizzazione

97A4966

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 49 del 9 maggio 1997 specialità medicinale: ROFERON-A, 3 - 6 - 9 e 18 MUI, variazione tipo II: autorizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

È approvata la versione armonizzata con procedura europea del riassunto delle caratteristiche del prodotto, per la specialità medicinale ROFERON-A.

Titolare A.I.C. Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - Milano

Nella confezione:

«Roferon-A» 3, 1 flac. 3.000.000 U.I. 1 ml,
A.I.C. n. 025839010;

«Roferon-A» 6, 1 flac solv 6.000.000 U.I. ml;
A.I.C. n. 025839059;

«Roferon-A» 9, 1 flac 9.000.000 U.I. ml,
A.I.C. n. 025839022,

«Roferon-A» 18, 1 flac iniett. 18.000.000 U.I.,
A.I.C. n. 025839034

Con le seguenti indicazioni terapeutiche: «Roferon-A» è indicato per il trattamento di,

leucemia a cellule capellute (tricoleucemia),

pazienti affetti da AIDS con sarcoma di Kaposi asintomatico progressivo con una conta di CD4 > 250/mm^3. I pazienti affetti da AIDS con conta CD4 > 250/mm^3, o quelli con storia di infezioni opportunistiche o sintomi costituzionali, hanno minori probabilità di rispondere alla terapia con «Roferon-A» e pertanto non devono essere trattati (vedere paragrafo «Dose, modo e tempo di somministrazione»),

leucemia mieloide cronica Philadelphia positiva in fase cronica «Roferon-A» non è un trattamento alternativo per pazienti con LMC che hanno un parente HLA identico o per coloro i quali è possibile o è programmato nell'immediato futuro un trapianto di midollo osseo allogenico. Non è ancora noto se per questa indicazione «Roferon-A» possa essere considerato trattamento potenzialmente curativo,

linfoma cutaneo a cellule T. L'interferone alfa -2a «Roferon-A» può dimostrarsi attivo in pazienti con malattia progressiva e che siano non responsivi o non sottoponibili alla terapia convenzionale,

Pazienti in età adulta affetti da epatite cronica comprovata istologicamente, con marcatori sierici di replicazione virale, es. pazienti che risultino positivi per HBV - DNA, DNA polimerasi o HBeAg,

pazienti in età adulta affetti da epatite cronica comprovata istologicamente, con marcatori sierici di replicazione virale, es pazienti che risultino positivi per HBV - DNA, DNA polimerasi o HBeAg,

pazienti in età adulta con epatite C comprovata istologicamente positivi per gli anticorpi anti-HCV e con elevati livelli enzimatici di alanino amino transferasi (ALT) senza scompenso epatico. Non esiste evidenza su basi cliniche ed istologiche di un beneficio a lungo termine,

linfoma non Hodgkin follicolare,

carcinoma renale avanzato,

e con le modifiche riportate nei paragrafi posologia e modo di somministrazione, avvertenze speciali precauzioni d'uso, controindicazioni ed effetti indesiderati

Sono approvati gli stampati allegati al presente decreto che sostituiscono i precedenti

La specialità medicinale «Roferon-A» è pertanto prescrivibile e rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale limitatamente alle indicazioni sopra riportate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 50 del 15 maggio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ZOMACTON, con variazione tipo II: somministrazione di prodotto medicinale «Medi Jector»

Specialità medicinale. «Zomacton», 1 flac liof. 12 UI + fiala solv 3,5 ml, A.I.C. n. 027743032,

«Zomacaton», 1 flac. liof 18 UI + fiala solv. 5 ml; A.I.C. n. 027743044

Titolare A.I.C.: Ferring S.r.l., via Corti, 11 - 20133 Milano

Sono approvati gli stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 51 del 23 maggio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLUDARA, con variazione tipo II modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo

Specialità medicinale «Fludara» fiale da 50 mg, A.I.C. n. 029552015,

Titolare A.I.C. Schering S.p.a., via Mancinelli, 11 - 20131 Milano

Rappresentante della Schering AG - Berlino (Germania).

Sono approvate le modifiche riguardanti i seguenti paragrafi:

2. Composizione qulitativa e quantitativa,

4.2 Posologia e modo di somministrazione,

4.4 Speciali avvertenze e precauzioni d'uso,

5.3 Dati preclinici di sicurezza,

del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti capitoli del foglio illustrativo allegati al presente decreto

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

97A4913

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 23 giugno 1997

Dollaro USA	1687,16
ECU	1917,46
Marco tedesco	978,86
Franco francese	290,09
Lira sterlina	2803,22
Fiorino olandese	870,07
Franco belga	47,435
Peseta spagnola	11,596
Corona danese	257,01
Lira irlandese	2548,96
Dracma greca	6,201
Escudo portoghese	9,708
Dollaro canadese	1213,35
Yen giapponese	14,625
Franco svizzero	1176,05
Scellino austriaco	139,10
Corona norvegese	232,87
Corona svedese	219,13
Marco finlandese	327,54
Dollaro australiano	1267,56

97A5034

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 giugno 1997

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 6 giugno 1997 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 16 giugno 1997 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 settembre 1997 è di L. 98,44, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 15 dicembre 1997 è di L. 96,92 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 giugno 1998 è di L. 93,80, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

97A5021

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Nomina del direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare

Con decreto ministeriale 12 maggio 1997, il dott. Attilio Rinaldi, dirigente dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.), è nominato, per la durata di un quinquennio, direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (I.C.R.A.M.).

97A4967

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato della segreteria del CIPE relativo alla deliberazione del 21 marzo 1997 sul Fondo di garanzia per le PMI dell'obiettivo 1.

Si comunica che l'operatività della deliberazione CIPE 21 marzo 1997 relativa al Fondo di garanzia *ex lege* n. 341/1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, è subordinata all'acquisizione dell'assenso della Commissione europea, in ordine alle modifiche ed integrazioni ivi apportate rispetto alla precedente deliberazione del 10 maggio 1997.

97A4985

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con reggio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università di Messina è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà scienze della formazione.

«psicologia dello sviluppo», settore scientifico-disciplinare M11A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

97A4969

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con reggio decreto n. 1592 31 agosto 1933, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Lecce, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia: gestione dell'innovazione e dei progetti del settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la focaltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

I27X «Ingegneria economico-gestionale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che la presa di servizio effettiva dei candidati prescelti è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

97A4970

UNIVERSITÀ DI TERAMO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogoteneziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Teramo è vacante il posto di professore di ruolo di prima fascia per la disciplina sotto specificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende procedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: S01A, disciplina «Statistica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare domanda, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4929

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenezia'• 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si co unica che presso l'Università degli studi di Teramo è vacante il posto di professore di ruolo di seconda fascia per la disciplina sotto specificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende procedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: P01A, disciplina «Economia politica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare domanda, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4930

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500